SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 131° — Numero 54

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 6 marzo 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero di grazia e giustizia

Ministero del tesoro

90G0035-90G0051

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 1° marzo 1990, n. 42.

Istituzione del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Gela.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Nel distretto della corte di appello di Caltanissetta sono istituiti:

a) il tribunale ordinario di Gela;

b) la procura della Repubblica presso il tribunale ordinario di Gela;

c) la pretura circondariale di Gela;

d) la procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Gela.

2. Il tribunale ordinario e la pretura circondariale di Gela hanno giurisdizione nel territorio dei comuni di Butera, Gela e Mazzarino.

Art. 2.

1. Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato a determinare con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito delle dotazioni dei ruoli del Ministero, l'organico del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Gela, sulla base dei carichi di lavoro sopravvenuti nell'ultimo quinquennio e concernenti i territori compresi nel circondario, nonché a stabilire la data di inizio del loro funzionamento.

2. Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni alle tabelle *A*, *B* e *C* annesse alla legge 1° febbraio 1989, n. 30.

Art. 3.

1. Gli affari civili e penali pendenti davanti al tribunale ordinario ed alla pretura circondariale di Caltanissetta, riguardanti il territorio del nuovo circondario, già in corso alla data d'inizio del funzionamento del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Gela, fatta eccezione per le cause civili già passate in decisione e per i procedimenti penali per cui è stato già dichiarato aperto il dibattimento, sono devoluti alla cognizione del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Gela.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° marzo 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 2:

La legge n. 30/1989 reca: «Costituzione delle preture circondariali e nuove norme relative alle sezioni distaccate». La tabella *A* riguarda le sedi delle corti di appello, dei tribunali e delle preture della Repubblica; la tabella *B* concerne le sezioni distaccate delle preture circondariali; la tabella *C* concerne le sezioni distaccate già comprese nei mandamenti preesistenti.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1959):

Presentato dal sen. PINTO ed altri il 16 novembre 1989.

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 15 dicembre 1989, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 2ª commissione e approvato il 17 gennaio 1990.

Camera dei deputati (atto n. 4497):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede legislativa, il 6 febbraio 1990, con pareri delle commissioni I, V e XI.

Esaminato dalla II commissione e approvato il 22 febbraio 1990.

90G0078

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 novembre 1989.

Autorizzazione al comune di Isola d'Asti ad assumere un geometra nel corso dell'anno 1989.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1, commi 1 e 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 (disposizioni in materia di pubblico impiego), in base al quale le amministrazioni ed enti indicati nel medesimo comma 1 possono procedere ad assunzioni di

personale, nel limite del 25 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio comunque verificatesi dal 1° gennaio 1988 e non coperti in ciascun profilo professionale, a condizione che sia stata data attuazione alla disciplina della mobilità prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 1989, n. 326, che modifica il suddetto art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, nel senso che il limite del 25 per cento è ridotto al 10 per cento;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in base al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e di concerto con il Ministro del tesoro, può autorizzare per effettive, motivate e documentate esigenze, ulteriori assunzioni, anche ricorrendo agli idonei di graduatorie approvate nel quadriennio 1985-1988;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 1989, recante delega all'on. avv. Remo Gaspari, Ministro senza portafoglio incaricato per la funzione pubblica, dell'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al medesimo Presidente ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la nota dell'11 marzo 1989, n. 1012, del comune di Isola d'Asti, con la quale si richiede l'autorizzazione ad assumere un geometra (sesta qualifica funzionale) vincitore di pubblico concorso bandito con deliberazione consiliare n. 74 del 28 giugno 1988;

Ritenuto che con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - 4ª serie speciale - n. 22-*bis* del 21 marzo 1989 dei posti vacanti da destinare alla mobilità, il comune di Isola d'Asti ha dato attuazione al processo di mobilità richiesto dal comma 4 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, avendo avviato le procedure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, per ricoprire i posti vacanti e disponibili per la mobilità;

In considerazione delle esigenze prospettate dal comune di Isola d'Asti;

Ritenute sufficientemente documentate e motivate le effettive esigenze che consentono l'emanazione del richiesto provvedimento autorizzativo e tali da determinare il Ministro per la funzione pubblica a proporre di autorizzare il predetto comune a procedere alle richieste assunzioni, così come specificate in dispositivo;

Decreta:

Il comune di Isola d'Asti è autorizzato, in applicazione dell'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, ad assumere, nel corso del 1989, un geometra (sesta qualifica funzionale), vincitore di pubblico concorso bandito con deliberazione consiliare n. 74 del 28 giugno 1988.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 novembre 1989

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

p. *Il Ministro del tesoro*
PAVAN

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1990
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 232

90A1068

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 novembre 1989.

Autorizzazione al Ministero delle finanze a reclutare quarantasette allievi ufficiali, millecinque allievi sottufficiali e milleduecentosessanta allievi finanzieri, a riammettere in servizio otto sottufficiali, venti appuntati scelti, appuntati capo e/o finanzieri in congedo, a richiamare in servizio centottanta sottufficiali e sei tenenti di complemento e a richiamare in servizio due ufficiali generali per le esigenze del Ministero del bilancio.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

E

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto l'art. 2, comma 3, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 (disposizioni in materia di pubblico impiego), in base al quale i reclutamenti o le immissioni in servizio, le ferme del personale volontario, i richiami ed i trattenimenti in servizio del personale delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco — fatte salve le nomine ad ufficiale dei frequentatori delle accademie, le nomine a vice commissario dei frequentatori dell'Istituto superiore di polizia, nonché le immissioni in servizio dei sottufficiali e del personale di corrispondente qualifica della Polizia di Stato, degli allievi ispettori di polizia e del personale dei servizi di informazione e sicurezza, che superano l'apposito corso-concorso presso le scuole e gli istituti di formazione — possono essere autorizzati, per comprovate esigenze, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro per la funzione pubblica;

Viste le note protocollo numeri 103 e 298/U.L. rispettivamente in data 17 gennaio e 25 febbraio 1989 con la quale il Ministero delle finanze ha chiesto l'autorizzazione a reclutare quarantasette allievi ufficiali, millecinque allievi sottufficiali e milleduecentosessanta allievi finanzieri, a riammettere in servizio otto sottufficiali, venti appuntati scelti, appuntati capo e/o finanzieri in congedo, a richiamare in servizio centottanta sottufficiali e sei tenenti di complemento, nonché a richiamare in servizio due ufficiali generali per le esigenze del Ministero del bilancio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 1989, recante delega all'on. avv. Remo Gaspari, Ministro senza portafoglio incaricato per la funzione pubblica, dell'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al medesimo Presidente ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego, rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Considerato che il Ministero del tesoro, con telex n. 180286 RGS e con nota del 18 marzo 1989, ha espresso parere favorevole;

Ritenuto che esistono le comprovate esigenze che consentono l'emanazione del richiesto provvedimento autorizzativo, in quanto trattasi di ineliminabili ed indifferibili esigenze connesse alla funzionalità della Guardia di finanza;

Decreta:

Il Ministero delle finanze, Corpo della guardia di finanza, è autorizzato nel corso del 1989, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, a:

1) reclutare:

a) quarantasette allievi ufficiali, da ammettere ai corsi ordinari dell'accademia;

b) millecinque allievi sottufficiali da ammettere ai corsi ordinari della scuola sottufficiali;

c) milleduecentosessanta allievi finanzieri, da ammettere ai corsi ordinari della legione allievi;

2) riammettere in servizio otto sottufficiali e venti appuntati scelti, appuntati e/o finanzieri, in congedo;

3) richiamare in servizio centottanta sottufficiali, di cui centosessanta del contingente ordinario e venti del contingente di mare;

4) riammettere in servizio temporaneo sei tenenti di complemento, già in servizio di prima nomina;

5) richiamare in servizio il gen. b. aus. Ernesto de Silva e, per il periodo 1° agosto 1989-31 dicembre 1989, il gen. di divisione Francesco Paolo Izzo, per le esigenze del nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 novembre 1989

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

Il Ministro del tesoro
CARLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1990
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 46

90A1069

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 25 febbraio 1990.

Individuazione delle comunità terapeutiche per l'affidamento di imputati tossicodipendenti.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 25 della legge 28 luglio 1984, n. 398, che demanda al Ministro di grazia e giustizia l'individuazione delle comunità terapeutiche o di riabilitazione per l'affidamento di imputati tossicodipendenti sottoposti alla misura dell'arresto nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora;

Visto il proprio decreto 25 marzo 1987 (in *Gazzetta Ufficiale* 7 aprile 1987, n. 81);

Ritenuta la necessità di apportare integrazioni e modifiche al predetto decreto;

Sentite le regioni e le province autonome;

Valutati, sulla base delle informazioni acquisite, gli elementi di affidabilità e, in particolare:

a) la condizione giuridica e la tipologia organizzativa di ciascuna delle comunità;

b) l'epoca di costituzione e le continuità del lavoro svolto nel settore del recupero dei tossicodipendenti;

c) il pregresso convenzionamento con enti od organismi pubblici;

d) l'eventuale esperienza nel campo dell'affidamento di detenuti agli arresti domiciliari;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25 della legge 28 luglio 1984, n. 398, le comunità terapeutiche o di riabilitazione sono individuate, allo stato, come segue:

Regione Abruzzo:

1) associazione Gruppo di solidarietà, viale Regina Margherita n. 154/1, Pescara;

2) comunità Incontro, centro di Scurcola Marsicana, via Tiburtina, n. 103, Scurcola Marsicana (L'Aquila); centro di Lucoli, convento di S. Giovanni Battista, Lucoli (L'Aquila); centro di Vasto, Colle delle Mandorle n. 1, Vasto (Chieti);

3) comunità di S. Andrea, contrada Vallarola di Cellino Attanasio (Teramo);

4) comunità Soggiorno Proposta, contrada Villamagna n. 4, Ortona (Chieti); contrada Morrecine, Ortona (Chieti).

Regione Basilicata:

1) comunità «Fratello Sole» di Santa Maria d'Irsi, Irsina (Matera).

Provincia autonoma di Bolzano:

1) comunità terapeutica «Josefsberg» di Lagundo-Merano (Bolzano), con sede legale presso l'associazione «La Strada-Der Weg», via della Visitazione n. 42, Bolzano.

Regione Calabria:

1) comunità terapeutica «Lena Ravenda» in località Castelluccio Acciarello di Villa S. Giovanni (Reggio Calabria);

2) comunità terapeutica «Saman» - centro recupero e reinserimento sociale «Mauro Rostagno», contrada Bruscata Piccola, Sibari (Cosenza).

Regione Campania:

1) centro «La Tenda» con sede operativa in «Villa Filangeri», via Gambardella n. 132, Torre Annunziata (Napoli) e sede sociale in via Sanità n. 95, Napoli;

2) comunità «La Tenda» con sede operativa presso «La Pagliuzza», frazione Giovi, località Casa De Rosa, Salerno e sede sociale in piazza di Porta Rotese, 1/A, Salerno;

3) C.A.T. «L'Alternativa» con sedi operative in s.s. Domitiana km 22,840, Mondragone (Caserta) e località Bagnara, viale S. Paolo n. 19, Castelvolturno (Caserta) e sede sociale in corso San Giovanni a Teduccio n. 681, Napoli;

4) comunità terapeutica «Il Pioppo», via Masseria Allocca, Somma Vesuviana (Napoli);

5) comunità terapeutica «C.E.R.T. - Centro evangelico recupero tossicodipendenti», via Tuoro, Monte Coppola, località Quisisana, Castellammare di Stabia (Napoli);

6) comunità terapeutica «Leo», contrada Molara n. 2, Brusciano (Napoli).

Regione Emilia-Romagna:

1) centro italiano di solidarietà «La Ricerca», stradone Farnese n. 96, Piacenza;

2) comunità «La Collina», «La Quercia», «La Vigna» del gruppo laico missionario in località Codemondo, via Teggi n. 38, Reggio Emilia;

3) centro sociale «Giovanni XXIII», via A. Moro n. 49, Reggio Emilia;

4) comunità Ceis (Centro italiano di solidarietà), via Reverberi n. 3, Reggio Emilia;

5) comunità terapeutica «L'Angolo», via Martiniana n. 376, Vaciglio (Modena);

6) comunità Ceis (Centro italiano di solidarietà), viale Gramsci n. 47, Modena;

7) comunità terapeutica «Il Sorriso», via Codrignano n. 1/6, Borgo Tossignano (Bologna);

8) comunità incontro, con le seguenti sedi operative: «Roberto Cittadini», via Argine Volano n. 140, Sabbioncello S. Pietro (Ferrara), centro «Don Minzoni», via Nugaroni n. 9, Argenta (Ferrara) e Comunità di Denore, via Massafiscaglia n. 434, Denore (Ferrara), e con sede sociale in viale delle Milizie n. 134, Roma;

9) comunità «San Patrignano», via S. Patrignano n. 141, Ospedaletto di Coriano (Forlì);

10) comunità «Papa Giovanni XXIII», via Mameli n. 1, Rimini (Forlì);

11) comunità «Betania», via del Lazzaretto n. 26, Marore (Parma);

12) centro di solidarietà «L'orizzonte», piazzale S. Giacomo n. 7, Parma;

13) L.A.G. - Libera associazione genitori, borgo Campiglio n. 2, Vignola (Modena);

14) comunità «Il Quadrifoglio», via Canaletta n. 5, Ozzano Emilia (Bologna);

15) comunità «Nuovo villaggio del fanciullo», via 55 Martiri n. 79, Ravenna;

16) cooperativa «S. Mauro», via Comunale Sorrivoli n. 585, Cesena (Forlì);

17) comunità «S. Maurizio», via XXV Aprile n. 19, Borghi (Forlì).

Regione Friuli-Venezia Giulia:

1) comunità giovanile salesiana «La Viarte», via Zompicco n. 42, Santa Maria La Longa (Udine);

2) centro di solidarietà giovani, con sede operativa in via Zuglio n. 18, Udine e sede sociale in viale Ledra n. 6, Udine;

3) comunità «La Tempesta», via III Armata n. 79, Gorizia;

4) centro diocesano di solidarietà CE.DI.S., piazza Costantini n. 9, Pordenone;

5) comunità Incontro, con sede operativa in Cà Ospitale n. 31, Aquileia (Udine) e sede sociale in viale delle Milizie n. 134, Roma.

Regione Lazio:

1) C.E.I.S. - Centro italiano di solidarietà, con sede operativa presso la comunità terapeutica S. Carlo di Castelgandolfo e la comunità terapeutica S. Maria di Torvaianica, e sede legale in via Attilio Ambrosini n. 129, Roma;

2) comunità Incontro, con le seguenti sedi operative: centro «S. Benedetto», via Laurentina km 20.2061, località Le Collinette, Pomezia (Roma); centro di Latina, podere Le Vergini, Borgo Sabotino (Latina); centro di Santa Palomba, via Pian di Savelli n. 8, Santa Palomba (Roma); centro di Terracina, Valle Fasana, Terracina (Roma); centro di Grotte di Castro, istituto Don Orione, località Caracalla, Grotte di Castro (Viterbo), e con sede legale in viale delle Milizie n. 134, Roma;

3) comunità «Punto linea verde», con sede operativa in via della Macchia, collina dei Venti, Bracciano (Roma) e sede legale in via Pinciana n. 4, Roma;

4) comunità «Raggio verde», con sedi operative in Città della Pieve, località «La Selva» (Perugia) e «Villa Maraini», via Ramazzini n. 31, Roma e sede legale presso il servizio cittadino integrato antidroga del comune di Roma;

5) comunità «Carcere e comunità», viale di Valle Aurelia n. 93/A, Roma;

6) comunità terapeutica «Co-Meta», via Aurelia angolo via Persichetti, Roma;

7) comunità «Massimo», via dell'Oratorio Santa Rita n. 3, Anzio (Roma);

8) comunità «Mondo nuovo», via delle Puglie n. 5, Civitavecchia (Roma);

9) comunità «Fratello Sole», via dei Normanni n. 8/10, Santa Severa (Roma);

10) C.E.I.S. - San Crispino, piazza San Lorenzo n. 6, Viterbo.

Regione Liguria:

1) comunità Sant'Ilario, via del Tasso n. 32/33, Genova;

2) centro italiano di solidarietà, via all'Asilo Garbarino n. 9/B, Genova;

3) comunità San Benedetto del Porto, via S. Benedetto n. 12, Genova;

4) comunità «Le patriarche», località Loppa n. 82/D, Cairo Montenotte (Savona);

5) centro di solidarietà «L'Ancora», frazione Bevera, via Gallardi n. 105, Ventimiglia (Imola);

6) comunità «Crescità comunitaria», via Napoli n. 172, La Spezia.

Regione Lombardia:

1) comunità «Alfa-Omega», in località Vigna Nuova di S. Angelo Lodigiano, Milano;

2) comunità terapeutica «Il cuore di Crema», via Matilde di Canossa n. 7, Crema (Cremona);

3) centro accoglimento padri Somaschi, in Cascina Mazzucchelli, San Zenone al Lambro (Milano);

4) comunità di solidarietà sociale di Bessimo in località Bessimo, via San Francesco n. 5, Rogno (Bergamo);

5) comunità «Il calabrone», in località Villaggio Prealpino, via Quinta n. 6, Brescia;

6) comunità «Il gabbiano», con sedi operative in S. Angelo Lodigiano, Olgiascia di Colico, Biolo di Ardenno e Pino sul Lago Maggiore, e con sede sociale in Cascina Castagna di Pieve Fissiraga (Milano);

7) cooperativa Promozione umana, con sede legale in via Unica Bolgiano n. 14, S. Donato Milanese (Milano);

8) associazione Solidarietà umana, via Correggio n. 10, Pioltello (Milano);

9) Centro bresciano di solidarietà, via Donatello n. 105, Brescia;

10) comunità «San Martino», via S. Martino n. 16, Ceresara (Mantova);

11) comunità «La tenda di Cristo», via Oseline n. 2, S. Giovanni in Croce (Cremona);

12) SOL.CO. - Solidarietà e cooperazione, via XX Settembre n. 72, Brescia;

13) cooperativa «In cammino», piazza Mussi n. 1, Abbiategrasso (Milano);

14) associazione «Comunità nuova», via Gonin n. 8, Milano;

15) cooperativa «Famiglia nuova», via Verdi n. 42, Corte Palasio (Milano);

16) gruppo Exodus - «Opera Don Calabria», via Pusiano n. 42, Milano.

Regione Marche:

1) cooperativa «L'Aurora» di Gradara, con sede operativa presso la comunità terapeutica di Gradara, via del Vicinato n. 6, Pesaro e con sede operativa anche a Massignano (Ancona) e Montottone (Ascoli Piceno);

2) cooperativa «Berta 80», Croce Bianca di San Severino Marche, frazione Berta, via Rocchetta n. 48, San Severino Marche (Macerata);

3) Associazione dei comuni di Civitanova Marche, con sede operativa in contrada Mornano n. 26, Civitanova Marche (Macerata);

4) comunità Incontro, con le seguenti sedi operative: contrada Colonna n. 7, Agugliano (Ancona); Vocabolo Castriche di Argignano, Fabriano (Ancona) e Colle SS Redentore n. 30, Tolentino (Macerata) e con sede legale in viale delle Milizie n. 134, Roma;

5) associazione «Ama», contrada Collecchio n. 19, Castel di Lama (Ascoli Piceno).

Regione Piemonte:

1) comunità del «Gruppo Abele», con le seguenti sedi operative: comunità San Vito, strada antica di Revigliasco, frazione San Vito (Torino); comunità San Mauro, via Montenegro n. 14, San Mauro Torinese (Torino) e con sede sociale in via Giolitti n. 21, Torino;

2) comunità «Aperta», via Foscolo n. 20-22, via Boschis n. 1, e via Montello n. 27, Venaria (Torino);

3) comunità «Il porto», via Cernaia n. 61, Moncalieri (Torino);

4) comunità «Nikodemo», via del Castello n. 15, Nichelino (Torino);

5) comunità «Mastropietro & C.», via Riborgo n. 74, Valperga (Torino);

6) comunità «Santa Maria della rotonda», borgata S. Maria n. 42, Agliè (Torino);

7) comunità «Casa dell'ospitalità», via Burolo n. 41/C, Ivrea (Torino);

8) comunità «Cascina nuova», via S. Brigida n. 63, Roletto (Torino);

9) comunità «Madonna dei giovani», via del Bottegone n. 9, frazione Chivazza, Biella (Vercelli);

10) comunità «Villa Segù», via delle Scuole n. 18, frazione Olengo (Novara);

11) comunità «Gruppo Abele di Verbania», via Conciliazione n. 1, frazione Montrigiasco, Arona (Novara);

12) comunità «Gruppo Abele di Verbania», via Trieste n. 12, frazione Cresseglio, Arizzano (Novara);

13) comunità «Casa Rosa», Oasi Ponti di Frisia, località Valle Ronco, Trontano (Novara);

14) comunità «La Noga», località Noga, Villadossola (Novara);

15) comunità «Luca e Fabio», via Bodina n. 149, località S. Rocco Castagnaretta, Cuneo;

16) comunità «Gorra», frazione Gorra n. 6/B, Bene Vagienna (Cuneo);

17) comunità «Cascina San Pietro», strada Giovanni XXIII n. 80, Valfenera d'Asti (Asti);

18) comunità «L'Arca Teen Challenge-Kades», località Basso Erro n. 41, Melazzo (Alessandria);

19) comunità «Gruppo Abele», località San Grato, frazione San Candido, Murisengo (Alessandria);

20) comunità «Solidarietà giovanile», via Nizza n. 239, Torino;

21) comunità «Cà nostra», strada Zea n. 1, Leinì (Torino);

22) comunità «Cascina La Bassada», strada Carignano n. 80, Moncalieri (Torino);

23) comunità «Centro torinese di solidarietà», piazza San Martino n. 7, Baldissero Canavese (Torino);

24) comunità «Fraternità di Misobolo», strada Misobolo n. 5, S. Giorgio Canavese (Torino);

25) comunità «Cufrad», località Paolorio n. 2, Sommariva Bosco (Cuneo);

26) comunità «Cascina Rive», frazione Como n. 72, Alba (Cuneo);

27) comunità «Del Rocchino», località Rocchino n. 33, Serole (Asti);

28) comunità «Le Patriarche», località San Rocco Sessame (Asti);

29) comunità «G. Rangone», via Piave n. 33, Frascaro (Alessandria);

30) comunità «San Nicolao», strada per Castelnuovo Belbo Bergamasco (Alessandria);

31) comunità «L'Albero», località Antichi Poderi del Pozzo, Momperone (Allessandria);

32) comunità «Val Berrino», Cascina Berrino, n. 185, Ponzone (Alessandria).

Regione Puglia:

1) comunità «Airone», via Basento n. 3, Taranto;

2) associazione pugliese rilancio «Progetto uomo», strada Vallisa, n. 22, Bari;

3) comunità «Arcobaleno», via Provinciale Lecce, San Pietro in Lama km 2, Lecce;

4) comunità accoglienza e solidarietà «Apulia», con sede operativa in strada provinciale Ruvo - Calendano, contrada Santa Lucia, Ruvo di Puglia (Bari);

5) comunità «Casa dei giovani», contrada Virbo, n. 930/A, Monopoli (Bari);

6) comunità «Emmanuel», via Don Bosco n. 16/18, Lecce;

7) comunità «Emmaus», contrada Torre Guiducci s.s. 89, Manfredonia (Foggia);

8) comunità «La Fenice», incrocio via Capurso, Valenzano (Bari);

9) comunità Incontro, con le seguenti sedi operative: centro di Andria, Podere S. Vittore, via Castel del Monte, Andria (Bari); centro di Taranto presso ex sanatorio, via Villacastelli, Grottaglie (Taranto) e sede sociale presso C.E.I.S., viale delle Milizie n. 134, Roma;

10) comunità «Lorusso-Cipparoli» dell'Opera diocesana di assistenza, in s.s. 16 Sud km 788.600, Giovinazzo (Bari);

11) comunità «Il Mulino», corso Gramsci, n. 6, S. Severo (Foggia).

Regione Sardegna:

1) comunità «Primavera», località Pala Pirastru, S. Maria La Palma, Alghero;

2) comunità S'Aspru, con sede operativa in località S'Aspru, Siligo (Sassari) e sede sociale presso associazione «Mondo X», via S. Giovanni, n. 281, Cagliari.

Regione Sicilia:

1) comunità Incontro, con sede operativa in via Scaglione, n. 28, Palermo e con sede sociale in viale delle Milizie n. 134, Roma;

2) comunità Incontro «Casa del Sole», con sede operativa in via Roccazzo, n. 83, Palermo e sede sociale in viale delle Milizie n. 134, Roma;

3) comunità «Rinascita» presso centro sociale «Giorgio La Pira», via Latomia del Casale n. 15, Siracusa;

4) comunità «Saman», contrada Lenzi, Baglio Quartana n. 24, Valderice (Trapani);

5) associazione «Terra Promessa», via Maddalena Calafato n. 11, Caltanissetta;

6) comunità terapeutica «Casa dei giovani», con sede operativa in contrada Incorvina, ponte Castronuovo, Bagheria (Palermo) e sede legale in Villa Palagonia, Bagheria (Palermo);

7) comunità «Giovani in difficoltà», via Fiandaca Grassi, via Garibaldi n. 453, Viagrande (Catania);

8) comunità «L.A.M. 85», viale Giostra is. 483, 16/17, Messina;

9) comunità terapeutica «F.A.R.O.», via Chiesa dei marinai n. 13, Messina.

Regione Toscana:

1) comunità terapeutica «Pian di Rena», in località il Castellaccio, Livorno;

2) centro solidarietà, via dei Pucci n. 2, Firenze;

3) CEIS «Centro italiano di solidarietà», gruppo giovani e comunità, via Santa Giustina n. 59, Lucca;

4) comunità Incontro, via Antonini n. 1, Pistoia;

5) CEIS «Centro italiano di solidarietà», con sede legale in via Chiesa di Salviano n. 10, Livorno;

6) CEIS «Centro italiano di solidarietà» «La Rondine», con sede operativa in loc. Baciano - Capolona, Arezzo, e sede legale in via Sotto le campane n. 13, Arezzo;

7) centro Poggio Asciutto, via di Gaville n. 118, Figline Valdarno (Firenze);

8) comunità «Le pianacce», località Le Pianacce, Piombino (Livorno);

9) centro di solidarietà di Prato, piazza del Collegio n. 10, Prato (Firenze);

10) centro di solidarietà di Pistoia, piazza dei Servi n. 7, Pistoia;

11) comunità Insieme, via S. Martino a Scopeto n. 10, Vicchio (Firenze);

12) CEIS «Centro italiano di solidarietà», gruppo Giovani e Comunità, via S. Giuseppe n. 2, Pisa.

Provincia autonoma di Trento:

1) centro trentino di solidarietà, via Bronzetti n. 19, Trento.

Regione Umbria:

1) CEIS «Centro italiano di solidarietà», con sede legale in Terraia di Spoleto (Perugia), e con le seguenti sedi operative: comunità terapeutica «Villa Margherita», Somma (Perugia), comunità terapeutica «Il Mulino», Protte di Spoleto (Perugia), comunità di Pettino (Perugia);

2) comunità Incontro, con sede legale in viale delle Milizie n. 134, Roma, e con le seguenti sedi operative: strada Versetole n. 2, Amelia (Terni); podere Cenciolello, località Montenero, Amelia (Terni); via Roma, Calvi dell'Umbria (Terni); Università dell'Uomo, località S. Moro Capitone (Terni); piazzale del convento, Giove (Terni); Lugnano località Marcinanello n. 187, Lugnano in Teverina (Terni); via della Mole, Nera Montoro (Terni); Porchiano, località Piagge, Porchiano del Monte (Terni); S. Maria in Monticelli, Amelia (Terni); Palmetta, località Palmetta (Terni); villaggio S. Francesco, via Monte Malbe n. 1, Perugia; Avigliano, strada del Cimitero, Avigliano U. (Terni);

3) comunità «Raggio di Verde», Selve Todini di Città della Pieve, Perugia;

4) comunità Montebuono, con sede legale in Corte Palasio (Milano) e sede operativa in via Case Sparse n. 14, Montebuono di Magione (Perugia);

5) CAST «Centro attività sulla tossicopendenza» S. Presto Porziano n. 133, Assisi (Perugia).

Regione Valle d'Aosta:

1) comunità terapeutica «E. Desaymonet», località Champlan, Aosta/Regione Talapè.

Regione Veneto:

1) «Fraternità San Francesco», via Brogliati Contro n. 12, Breganze (Vicenza);

2) comunità terapeutica «San Gaetano Thiene», località Calisarda passo Xon, Recoaro Terme (Vicenza);

3) associazione «Il Mosaico», con sede legale in Contrà S. Tommaso n. 7, Vicenza, e con sede operativa presso Comunità Santo Stefano via Lago di Viverone n. 21, Vicenza;

4) associazione «Piccola comunità», con sede legale in via Molmenti n. 8, Conegliano Veneto e sedi operative in via Molmenti n. 8 Conegliano (Treviso) e Levada di Ponte di Piave, via di Mezzo n. 65, Treviso;

5) associazione «Comunità giovanile», via Ortigara n. 131, Conegliano (Treviso);

6) comunità «Emmaus» strada comunale dei Murazzi, San Pietro in Volta, Venezia;

7) «Casa Mons. Giuseppe Olivotti» - Cooperativa di solidarietà sociale, con sede legale in via A. Costa n. 4 Mestre (Venezia), e sede operativa presso la comunità terapeutica «Giuseppe Olivotti S.C.S.A.R.L.», via Nazionale n. 57, Mira (Venezia);

8) Comunità terapeutica «Villa Marani», via Castigliola Monticello n. 25/27, Bresseo di Teolo, Padova;

9) Cooperativa «Amicizia», con sede legale in via Sanmicheli n. 60, Padova e sede operativa in via Villa Ruffina n. 11, Padova;

10) comunità Incontro con sede legale in viale delle Milizie n. 134, Roma, e sede operativa in via dei Frati n. 1, Dolo (Venezia);

11) associazione «Comunità dei giovani», via Moschini n. 3, Verona;

12) cooperativa terapeutica «La Genovesa», via Apollo n. 42, Verona;

13) comunità «La Gròla», via Grolette, S. Ambrogio di Valpolicella, Verona;

14) comunità «Progetto Exodus - Opera Don Calabria», con sede legale in via Chioda n. 96, Verona, e sedi operative in via Chioda n. 96, Verona; via Bizio n. 1, Costozza di Longare (Vicenza) e in via Serega n. 34, Albaredo d'Adige (Verona);

15) «Centro di solidarietà di Treviso», con sede legale in via Tirindelli n. 1, Treviso, e sedi operative in via Tirindelli n. 1, Treviso, in via Zero Branco n. 8, Campocroce di Mogliano Veneto, Treviso, e in via Cal di Breda n. 112, Treviso;

16) «Centro padovano di solidarietà», via Malachin n. 17, Abano Terme (Padova);

17) comunità terapeutica «Cà Sorio», via Porto n. 240, S. Giovanni Lupatoto (Verona);

18) «Gestione USL n. 27», con sede legale in via Garibaldi n. 58, Bovolone (Verona), e sede operativa in via Porto n. 240, S. Giovanni Lupatoto, Verona;

19) «Centro di solidarietà Don Milani», via Mentana n. 8, Mestre (Venezia);

20) «Centro padovano di accoglienza», via F. Cavallotti n. 19, Padova.

Roma, addì 25 febbraio 1990

Il Ministro: VASSALLI

90A1063

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 1° marzo 1988.

Chiusura della gestione liquidatoria dell'Istituto di incremento ippico di Crema.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante norme per l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto l'art. 1-*bis* della legge 21 ottobre 1978, n. 641, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, con la quale, fra l'altro, è stata stabilita la soppressione e la messa in liquidazione dell'Istituto di incremento ippico di Crema;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico sotto qualsiasi forma costituiti e soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto ministeriale 24 marzo 1979, concernente l'avocazione delle residue operazioni di liquidazione degli enti soppressi dall'art. 1-*bis* sopra citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni dei beni e del personale dei soppressi istituti di incremento ippico;

Visti gli atti della gestione liquidatoria dell'ente stesso;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono state ultimate, per cui a norma dell'art. 13 della legge n. 1404/56 può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente medesimo;

Atteso che per l'avanzo finale di liquidazione non è prevista alcuna specifica destinazione;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione dell'Istituto di incremento ippico di Crema è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato il bilancio finale di liquidazione con le risultanze al 30 ottobre 1987 che si chiude con un saldo attivo di L. 84.201.780.

Art. 3.

L'avanzo di liquidazione di L. 84.201.780, al quale va aggiunto l'importo degli interessi maturandi dal 1° gennaio 1987 alla data dell'ordine di versamento ad avvenuta registrazione del presente decreto, è devoluto allo Stato e sarà versato al fondo di cui al secondo comma dell'art. 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il presente decreto, corredato del bilancio finale di liquidazione e della relazione illustrativa, sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1990
Registro n. 4 Tesoro, foglio n. 321

ALLEGATO

ISTITUTO INCREMENTO IPPICO DI CREMA

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE AL 2 NOVEMBRE 1987

Conto patrimoniale

ATTIVITÀ

Fondo cassa:				
Banca popolare di Crema (c/c 7725)	L.	24.611.551		
Rim. c/c postale n. 17/10134	»	23.292.339		
			L.	47.903.890
Residui attivi:				
Sig.ra Insoli De Martino	L.	354.420		
			»	354.420
Depositi cauzionali:				
Stipe Torino	L.	78.600		
Comune di Crema	»	3.000		
Intendenza di finanza	»	1.740.000		
			»	1.821.600
Sopravvenienze attive:				
Regione Lombardia	L.	89.983		
			»	89.983
Interessi attivi			»	34.515.829
Totale attività			L.	84.685.722

PASSIVITÀ

Residui passivi:				
Nichetti Aurelio	L.	228.000		
			L.	228.000
Sopravvenienze passive:				
Esatt. II.DD. vers. IRPEG '78	L.	227.000		
Spese ingiunzioni	»	28.942		
			»	255.942
Totale passività			L.	483.942
Avanzo finale di liquidazione			»	84.201.780
Totale a pareggio			L.	84.685.722

Conto economico

SPESE E PERDITE

Sopravvenienze passive:				
Esatt. II.DD. vers. IRPEG '78	L.	227.000		
Spese ingiunzioni	»	28.942		
			L.	255.942
Insussistenze di attività:				
Immobili	L.	149.301.550		
Savarese Cesare	»	521.820		
Sig.ra Gallina Alma	»	211.150		
Comune di Crema	»	1.590		
			»	150.036.110
Totale			L.	150.292.052
Avanzo finale di liquidazione			»	84.201.780
Totale			L.	234.493.832

RENDITE E PROFITTI

Avanzo alla data delle consegne			L.	178.215.611
Sopravvenienze attive:				
Banca popolare di Crema	L.	1.479.608		
c/c postale	»	18.450.600		
Stipe Torino	»	1.200		
Regione Lombardia	»	89.983		
			»	20.021.391
Insussistenze di passività:				
Com. Crema gest. gas	L.	629.500		
Com. Crema nolo contatore	»	500		
E.N.E.L.	»	166.925		
Banca popolare Crema	»	840.000		
Dr. Sartini	»	104.076		
			»	1.741.001
Interessi attivi			»	34.515.829
Totale a pareggio			L.	234.493.832

90A1071

DECRETO 30 maggio 1988.

Chiusura della gestione liquidatoria dell'Istituto di incremento ippico di S. Maria Capua Vetere.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante norme per l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto l'art. 1-*bis* della legge 21 ottobre 1978, n. 641, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, con la quale, fra l'altro, è stata stabilita la soppressione e la messa in liquidazione dell'Istituto di incremento ippico di S. Maria Capua Vetere;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico sotto qualsiasi forma costituiti e soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto ministeriale 24 marzo 1979, concernente l'avocazione delle residue operazioni di liquidazione degli enti soppressi dall'art. 1-*bis* sopra citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni dei beni e del personale dei soppressi istituti di incremento ippico;

Visti gli atti della gestione liquidatoria dell'ente stesso;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono state ultimate, per cui a norma dell'art. 13 della legge n. 1404/56 può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente medesimo;

Atteso che per l'avanzo finale di liquidazione non è prevista alcuna specifica destinazione;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione dell'Istituto di incremento ippico di S. Maria Capua Vetere è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato il bilancio finale di liquidazione determinato con le risultanze all'11 febbraio 1988 che si chiude con un saldo attivo di L. 83.141.309.

Art. 3.

L'avanzo di liquidazione di L. 83.141.309, al quale va aggiunto l'importo degli interessi maturandi dal 1° gennaio 1988 alla data dell'ordine di versamento ad avvenuta registrazione del presente decreto, è devoluto allo Stato e sarà versato al fondo di cui al secondo comma dell'art. 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il presente decreto, corredato del bilancio finale di liquidazione e della relazione illustrativa, sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 maggio 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1990
Registro n. 4 Tesoro, foglio n. 320

ALLEGATO

ISTITUTO INCREMENTO IPPICO
DI S. MARIA CAPUA VETERE

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE ALL'11 FEBBRAIO 1988

Conto patrimoniale

ATTIVITÀ

Fondo cassa:			
Banco di Napoli c/c 19/1	L.	22.685.823	
c/c postale n. 12995817	»	39.578.148	
c/c postale n. 13379813	»	1.301.588	
			L. 63.565.559
Residui attivi:			
Auriti Carmine	L.	630.600	
Semma Elio	»	44.000	
Saracino Francesco	»	399.000	
Bruno Umberto	»	130.600	
Gerardo Biagio	»	53.600	
Iula Vittorio	»	7.400	
Parente Adolfo	»	81.600	
Perugino Alessandro	»	146.000	
Rauccio Domenico	L.	69.000	
Raucci Achille	»	19.200	
Russo Giovanni	»	7.400	
Stellato Marcello	»	19.200	
			L. 1.607.600
Interessi attivi			» 49.003.089
Totale attività			L. 114.176.248

PASSIVITÀ

Residui passivi:			
Consorzio agrario regione Lucania	L.	2.219.998	
Ricca Antonio - fattura	»	75.350	
S.I.P. - fattura	»	285.320	
E.N.E.L. - fattura	»	56.738	
Pugliese Nicola - fattura	»	100.800	
Allegretti Nicola	»	361.530	
I.V.A. - Caserta	»	650.000	
Dr. Foglia G.	»	136.610	
Rag. Petrolini	»	82.180	
Esatt. comm. S. Maria C. Vetere	»	298.712	
Consorzio agr. prov. di Caserta	»	80.228	
Azienda agricola G. Verga	»	231.135	
Lapolla M. - fornitura fieno	»	428.566	
Indennità missioni al personale	»	2.263.717	
			» 7.270.884
Sopravvenienze passive:			
Avv. Raucci	L.	31.864	
Dr. Pitaro E.	»	70.377	
Giunta regionale Campania	»	22.623.118	
			» 22.725.359
Spese di liquidazione:			
Spese di ingiunzione	L.	11.096	
Avvocatura generale dello Stato	»	146.200	
Avvocatura distrettuale dello Stato	»	880.000	
Spese di bollo	»	1.400	
			» 1.038.696
Totale passività			L. 31.034.939
Avanzo finale di liquidazione			» 83.141.309
Totale a pareggio			L. 114.176.248

Conto economico

SPESE E PERDITE

Sopravvenienze passive:			
Ind. di miss. al pers.	L.	825.717	
Avv. Raucci	»	31.864	
Rag. Petrolini	»	7.180	
Dr. Pitaro	»	70.377	
Dr. Foglia	»	61.610	
Giunta reg. Campania	»	22.623.118	
			L. 23.619.866
Spese di liquidazione:			
Spese ingiunzioni	L.	11.096	
Avv. gen. dello Stato	»	146.200	
Avv. distret. dello Stato	»	880.000	
Spese di bollo	»	1.400	
			» 1.038.696

Insussistenze di attività:

Beni mobili	L.	160.744.216		
Dep. cauzionali	»	100.000		
Diana R.	»	22.000		
Regione Campania	»	2.880.000		
Ministero del tesoro	»	52.140		
Diana Costantino	»	347.130		
Russo Raffaele	»	103.740		
Parante Adolfo	»	22.400		
Raucci Achille	»	28.800		
Stellato Marcello	»	28.800		
Di Gennaro Domenico	»	6.000		
Bruno Umberto	»	15.400		
Gerardo Biagio	»	22.400		
Iula Vittorio	»	26.600		
Perugino Alessandro	»	14.000		
Rauccio Domenico	»	21.000		
Russo Giovanni	»	26.600		
Mazzeo Angelo	»	20.000		
			L.	164.481.226
Avanzo finale di liquidazione			»	83.141.309
Totale a pareggio			L.	272.281.097

RENDITE E PROFITTI

Avanzo alla data delle consegne			L.	174.484.190
Sopravvenienze attive:				
Banco di Napoli c/c 19/1	L.	440.556		
c/c postale n. 12995817	»	38.052.110		
c/c postale n. 13379813	»	569.408		
Auriti Carmine	»	146.200		
			»	39.208.274
Insussistenze di passività:				
Sorrentino Girolamo	L.	50.000		
Pers. di scuderia	»	5.400.000		
Uff. del registro di Caserta	»	1.819.935		
Ind. Stalloniera priv.	»	1.554.007		
Ricca Antonio	»	4		
Officina pelli	»	8.100		
S.I.P.	»	53.380		
Cons. agr. prov. Caserta	»	7.500		
Jannona Giuseppa	»	57.000		
Lubreglia Paolo	»	95.000		
Verga G.	»	283.608		
Ditta Sistem	»	45.600		
Dr. Masarone A.	»	90.000		
Esatt. com. S. M. Capua Vetere	»	121.410		
			»	9.585.544
Interessi attivi B.N.L.			»	49.003.089
Totale a pareggio			L.	272.281.097

90A1072

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 20 dicembre 1989.

Seconda variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1989 della gestione per l'integrazione del finanziamento dei progetti speciali nel Mezzogiorno istituita dall'art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, che istituisce presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale una gestione avente amministrazione autonoma finalizzata alla integrazione del finanziamento dei progetti speciali di cui all'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, eseguiti dalle regioni, per ipotesi di rilevante squilibrio tra domanda ed offerta di lavoro, nei territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1978, n. 218;

Visto il proprio decreto del 26 novembre 1989 con il quale è stato approvato lo stato di previsione della gestione sopra indicata;

Vista la prima variazione al bilancio 1989, approvata con decreto ministeriale 28 novembre 1989, relativa al versamento dell'I.N.P.S. della somma di L. 14.477.098.254 dovuta a titolo di saldo per l'anno 1988 con la quale lo stanziamento sul cap. 5121 passava da L. 233.427.221.021 a L. 247.904.319.275;

Visto l'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, concernente le gestioni fuori bilancio autorizzate da leggi speciali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1977, n. 689, concernente il regolamento per la rendicontazione ed il controllo delle citate gestioni fuori bilancio;

Visto il decreto ministeriale 19 aprile 1979 concernente le norme per l'amministrazione della gestione sopra indicata;

Visto l'art. 6 della legge n. 48 del 29 febbraio 1988 che pone a carico della gestione per il corrente anno l'onere di L. 35.000.000.000 per il quale si rende necessario istituire il capitolo di spesa n. 5134 avente denominazione «Trasferimento all'I.N.P.S. della somma occorrente al pagamento del trattamento C.I.G.S. in favore dei lavoratori sospesi dall'I.N.S.A.R.»;

Considerato che l'onere già previsto di L. 6.300.000.000 di cui il decreto ministeriale 26 gennaio 1989 e relativo al triennio 1988, 1989, 1990, deve essere imputato al corrente esercizio per la parte di competenza pari a L. 2.100.000.000.

Decreta:

Art. 1.

È istituito il cap. 5134 della spesa della gestione indicata nelle premesse avente la denominazione «Trasferimento all'I.N.P.S. della somma occorrente al pagamento del trattamento C.I.G.S. in favore dei lavoratori sospesi dalla società I.N.S.A.R.» in attuazione della legge n. 48 del 29 febbraio 1988.

Art. 2.

È approvata la variazione allo stato di previsione delle entrate e delle spese della gestione integrativa citata nelle premesse per l'esercizio finanziario 1989.

PARTE II - *Spese*

In diminuzione:

Cap. 5133. — Somma occorrente per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 3 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con la legge 20 maggio 1988, n. 160 . . .	L. 4.200.000.000
Cap. 5121. — Contributi da erogare per l'integrazione del finanziamento dei progetti speciali, ecc.	» 30.800.000.000
Totale . . .	L. 35.000.000.000

In aumento:

Cap. 5134. — Trasferimento all'I.N.P.S. della somma occorrente al pagamento del trattamento C.I.G.S. in favore dei lavoratori sospesi dalla società I.N.S.A.R., in attuazione dell'art. 6 della legge n. 48/1988	L. 35.000.000.000
Totale a pareggio . . .	L. 35.000.000.000

Roma, addì 20 dicembre 1989

p. *Il Ministro:* GRIPPO

90A1070

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CAMERA DEI DEPUTATI

DELIBERAZIONE 28 febbraio 1990.

Modificazione al regolamento.

La Camera dei deputati, nella seduta del 28 febbraio 1990, ha approvato la seguente modificazione al proprio regolamento:

All'articolo 16, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

«3-*bis*. La proposta della Giunta è discussa secondo le norme del capo VIII del regolamento. Nel corso della discussione ciascun deputato può presentare una proposta contenente principi e criteri direttivi per la riformulazione del testo della Giunta. Al termine della discussione le proposte possono essere illustrate per non più di dieci minuti ciascuna e sono poste in votazione previa dichiarazione di voto di un deputato per Gruppo per non più di cinque minuti ciascuno. Il Presidente concede la parola ai deputati che intendono esprimere un voto diverso rispetto a quello dichiarato dal proprio Gruppo, stabilendone le modalità ed i limiti di tempo. È ammessa la richiesta di votazione per parti separate in relazione a singoli principi e criteri direttivi.

3-*ter*. Qualora tutte le proposte contenenti principi e criteri direttivi siano state respinte, si passa alla votazione della proposta della Giunta, previo svolgimento delle dichiarazioni di voto. Ove una o più di tali proposte siano state approvate, la Giunta presenta un nuovo testo che recepisce i principi e i criteri direttivi approvati dall'Assemblea. Nel caso in cui un presidente di Gruppo o venti deputati esprimano dissenso sul modo in cui le deliberazioni dell'Assemblea sono state recepite, possono presentare proposte interamente sostitutive del testo della Giunta nel senso da essi ritenuto conforme ai principi e criteri direttivi approvati. Per l'ammissibilità delle proposte si applica l'articolo 89».

All'articolo 16, il comma 4 è sostituito dai seguenti:

«4. Il testo della Giunta è approvato a maggioranza assoluta dei componenti la Camera, a norma dell'articolo 64 della Costituzione. In caso di mancata approvazione di tale testo sono poste in votazione, con le stesse modalità, le proposte sostitutive di cui al comma 3-*ter*, cominciando dalla proposta che più si avvicina al testo della Giunta. È consentita una dichiarazione di voto ad un deputato per Gruppo. Non è ammessa la votazione per parti separate.

4-*bis*. La domanda di votazione nominale o per scrutinio segreto deve essere presentata, a norma del comma 2 dell'articolo 51 del regolamento, prima dell'inizio della discussione. Qualora non sia stata richiesta la votazione qualificata, si procede con votazione nominale allorché sia necessario constatare la maggioranza di cui all'articolo 64 della Costituzione».

Le presenti disposizioni entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il Presidente: IOTTI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione del regolamento qui modificata, della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota alla deliberazione:

Il testo dell'articolo 16 del regolamento della Camera dei deputati, quale risulta a seguito della modificazione approvata dall'assemblea nella seduta del 28 febbraio 1990, sopra riportata, è il seguente:

«Art. 16. — 1. La Giunta per il regolamento della Camera è composta di dieci deputati nominati dal Presidente non appena costituiti i Gruppi parlamentari. Essa è presieduta dallo stesso Presidente della Camera, il quale, udito il parere della stessa Giunta, può integrarne la composizione ai fini di una più adeguata rappresentatività tenendo presenti, per quanto possibile, criteri di proporzionalità tra i vari Gruppi.

2. Alla Giunta sono deferiti lo studio delle proposte relative al regolamento, i pareri sulle questioni di interpretazione del Regolamento medesimo nonché la soluzione dei conflitti di competenza tra le Commissioni nei casi previsti nel comma 4 dell'articolo 72 e nel comma 4 dell'articolo 93.

3. La Giunta propone all'assemblea le modificazioni e le aggiunte al regolamento che l'esperienza dimostri necessarie.

3-*bis*. La proposta della Giunta è discussa secondo le norme del capo VIII del regolamento. Nel corso della discussione ciascun deputato può presentare una proposta contenente principi e criteri direttivi per la riformulazione del testo della Giunta. Al termine della discussione le proposte possono essere illustrate per non più di dieci minuti ciascuna e sono poste in votazione previa dichiarazione di voto di un deputato per Gruppo per non più di cinque minuti ciascuno. Il Presidente concede la parola ai deputati che intendono esprimere un voto diverso rispetto a quello dichiarato dal proprio Gruppo, stabilendone le modalità ed i limiti di tempo. È ammessa la richiesta di votazione per parti separate in relazione a singoli principi e criteri direttivi.

3-*ter*. Qualora tutte le proposte contenenti principi e criteri direttivi siano state respinte, si passa alla votazione della proposta della Giunta, previo svolgimento delle dichiarazioni di voto. Ove una o più di tali proposte siano state approvate, la Giunta presenta un nuovo testo che recepisce i principi e i criteri direttivi approvati dall'Assemblea. Nel caso in cui un presidente di Gruppo o venti deputati esprimano dissenso sul modo in cui le deliberazioni dell'Assemblea sono state recepite, possono presentare proposte interamente sostitutive del testo della Giunta nel senso da essi ritenuto conforme ai principi e criteri direttivi approvati. Per l'ammissibilità delle proposte si applica l'articolo 89.

4. Il testo della Giunta è approvato a maggioranza assoluta dei componenti la Camera, a norma dell'articolo 64 della Costituzione. In caso di mancata approvazione di tale testo sono poste in votazione, con le stesse modalità, le proposte sostitutive di cui al comma 3-*ter*, cominciando dalla proposta che più si avvicina al testo della Giunta. È consentita una dichiarazione di voto ad un deputato per Gruppo. Non è ammessa la votazione per parti separate.

4-*bis*. La domanda di votazione nominale o per scrutinio segreto deve essere presentata, a norma del comma 2 dell'articolo 51 del Regolamento, prima dell'inizio della discussione. Qualora non sia stata richiesta la votazione qualificata, si procede con votazione nominale allorché sia necessario constatare la maggioranza di cui all'articolo 64 della Costituzione.

5. Le disposizioni modificative ed aggiuntive al regolamento sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica».

90A1127

DELIBERAZIONE 28 febbraio 1990.

Modificazioni di coordinamento al regolamento.

La Camera dei deputati, nella seduta del 28 febbraio 1990, ha riconosciuto strettamente conseguenziali alla modifica dell'art. 49 del regolamento approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 13 ottobre 1988, le seguenti modificazioni di coordinamento al proprio regolamento:

Al comma 2 dell'articolo 27, le parole: a scrutinio segreto *sono sostituite dalle seguenti:* palese mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi.

Il comma 1 dell'articolo 51 è sostituito dal seguente:

1. Salve le votazioni riguardanti persone, che si effettuano a scrutinio segreto, l'Assemblea e le Commissioni votano normalmente per alzata di mano, a meno che sia richiesta votazione nominale o, nei casi consentiti dall'articolo 49 e limitatamente all'Assemblea, la votazione per scrutinio segreto.

Al comma 2 dell'articolo 51 sono soppresse le seguenti parole: in Commissione da cinque deputati o da uno o più rappresentanti di Gruppi che separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica nella medesima Commissione.

Il comma 3 dell'articolo 55 è soppresso.

Il comma 1 dell'articolo 91 è sostituito dal seguente: La votazione finale sul progetto di legge ha luogo immediatamente dopo la discussione e la votazione degli articoli e viene effettuata a norma dell'articolo 49.

*Al comma 3 dell'articolo 96-*bis*, le parole:* con votazione per scrutinio segreto *sono sostituite dalle seguenti:* con votazione da cui consegua la verifica del numero legale.

Al comma 1 dell'articolo 106, le parole: a scrutinio segreto *sono sostituite dalle seguenti:* con modalità da cui consegua la verifica del numero legale.

Al comma 2 dell'articolo 116, sono soppresse le seguenti parole: a scrutinio segreto.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del regolamento qui modificate, delle quali restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota alla deliberazione:

Il testo degli articoli del regolamento della Camera dei deputati quale risulta a seguito delle modificazioni di coordinamento sopra riportate è il seguente:

«Art. 27. — 1. L'Assemblea o la Commissione non può discutere ne deliberare su materie che non siano all'ordine del giorno.

2. In Assemblea, per discutere o deliberare su materie che non siano all'ordine del giorno, è necessaria una deliberazione con votazione palese mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi ed a maggioranza dei tre quarti dei votanti. La proposta relativa può essere presentata da trenta deputati o da uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica, soltanto all'inizio della seduta o quando si stia per passare ad altro punto dell'ordine del giorno o quando la discussione sia stata sospesa».

«Art. 51. — 1. Salve le votazioni riguardanti persone che si effettuano a scrutinio segreto, l'Assemblea e le Commissioni votano normalmente per alzata di mano, a meno che sia richiesta la votazione nominale o, nei casi consentiti dall'articolo 49 e limitatamente all'Assemblea, la votazione per scrutinio segreto.

2. La votazione nominale può essere richiesta in Assemblea da venti deputati o da uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica; in Commissione da quattro deputati o da uno o piu rappresentanti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica nella medesima Commissione. La votazione per scrutinio segreto può essere richiesta in Assemblea da trenta deputati o da uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica.

3. Nel concorso di diverse richieste prevale quella di votazione per scrutinio segreto».

«Art. 55. — 1. La votazione per scrutinio segreto normalmente ha luogo mediante procedimento elettronico.

2. In caso di difetto dei relativi dispositivi, il Presidente fa apparecchiare due urne. Ad ogni votante sono date due palline, una bianca e una nera, da deporre nelle urne».

«Art. 91. — 1. La votazione finale sul progetto di legge ha luogo immediatamente dopo la discussione e la votazione degli articoli e viene effettuata a norma dell'articolo 49.

2. Il Presidente può però rinviare la votazione finale ad una successiva seduta.

3. Il Presidente può far procedere alle votazioni contemporanee di più progetti di legge. In tal caso i deputati che intendono astenersi su qualcuno dei progetti in votazione devono dichiararlo ai Segretari prima del voto».

«Art. 96-*bis*. — 1. Il Presidente della Camera assegna i disegni di legge di cui al presente capo alle Commissioni competenti, in sede referente, il giorno stesso della loro presentazione o trasmissione alla Camera e ne dà notizia in Aula nello stesso giorno o nella prima seduta successiva, da convocarsi anche appositamente nel termine di cinque giorni dalla presentazione, ai sensi del secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione. La proposta di diversa assegnazione, ai sensi del comma 1 dell'articolo 72, deve essere formulata all'atto dell'annuncio dell'assegnazione e l'Assemblea delibera per alzata di mano sentiti un oratore contro e uno a favore per non più di cinque minuti ciascuno.

2. In ogni caso il Presidente della Camera assegna i disegni di legge di cui al comma 1 del presente articolo alla Commissione affari costituzionali per il parere ai sensi dell'articolo 75. La Commissione esprime il proprio parere, scritto e motivato, sulla esistenza dei presupposti richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione entro e non oltre il termine di tre giorni dalla presentazione o trasmissione del disegno di legge, nominando un relatore per l'eventuale discussione pregiudiziale in Assemblea.

3. Qualora la Commissione affari costituzionali esprima parere contrario, l'Assemblea, non oltre sette giorni dalla presentazione o trasmissione del disegno di legge, delibera in via pregiudiziale, con votazione da cui consegua la vanifica del numero legale, sulla esistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77 della Costituzione per l'emanazione del decreto-legge, sentiti il relatore, il Governo ed un deputato per Gruppo per non più di quindici minuti ciascuno. Hanno altresì diritto di intervenire per non più di dieci minuti ciascuno i deputati dissenzienti dalle posizioni del proprio Gruppo. Qualora la Commissione affari costituzionali esprima parere favorevole, si applica la stessa procedura su richiesta di trenta deputati o di uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica, da presentare entro ventiquattro ore dall'espressione del parere. Tra la pubblicazione nelle forme regolamentari del parere contrario della Commissione affari costituzionali o la presentazione della richiesta di trenta deputati o di uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica, e la votazione da parte dell'Assemblea deve intercorrere un intervallo di tempo non minore di ventiquattro ore. Qualora la votazione abbia esito negativo, il disegno di legge di conversione si intende respinto.

4. La deliberazione dell Assemblea di cui al comma 3 è condizione per l'ulteriore prosecuzione della discussione dei disegni di legge di cui al presente capo.

5. Nell'ulteriore corso della discussione dei disegni di legge di cui al presente capo non possono proporsi questioni pregiudiziali di merito o sospensive nè ordini del giorno di non passaggio agli articoli.

6. Scaduto il termine per riferire di cui all'articolo 81 i disegni di legge di conversione dei decreti-legge sono presi in considerazione ai fini della programmazione dei lavori anche se la Commissione non ne abbia concluso l'esame in sede referente.

7. È in facoltà del Presidente, in casi particolari, anche in relazione alla data di trasmissione dal Senato del disegno di legge di conversione, di modificare i termini di cui ai commi precedenti.

8. Il Presidente dichiara inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che non siano strettamente attinenti alla materia del decreto-legge. Qualora ritenga opportuno consultare l'Assemblea, questa decide senza discussione per alzata di mano».

«Art. 106. — 1. Al termine della discussione, se sono stati presentati ordini del giorno di reiezione, l'Assemblea li vota con modalità da cui consegua la verifica del numero legale dopo la votazione degli eventuali emendamenti ad essi proposti.

2. Se gli ordini del giorno di reiezione non sono stati approvati, l'Assemblea delibera successivamente sul disegno di legge di approvazione dello statuto.

3. In caso di reiezione del disegno di legge di approvazione non si applica la norma del comma 2 dell'articolo 72».

«Art. 116. — 1. Se il Governo pone la questione di fiducia sull'approvazione o reiezione di emendamenti ad articoli di progetti di legge, non è modificato l'ordine degli interventi e delle votazioni stabilito dal regolamento.

2. Se il Governo pone la questione di fiducia sul mantenimento di un articolo si vota sull'articolo dopo che tutti gli emendamenti presentati siano stati illustrati. Se il voto della Camera è favorevole, l'articolo è approvato e tutti gli emendamenti si intendono respinti. Nello stesso modo si procede se sia posta la questione di fiducia su un ordine del giorno, una mozione o una risoluzione. Se il progetto di legge consiste in un solo articolo, il Governo può porre la questione di fiducia sull'articolo medesimo, salva la votazione finale del progetto.

3. Sulla questione di fiducia si vota per appello nominale non prima di ventiquattro ore, salvo diverso accordo fra i Gruppi. Hanno facoltà di fare dichiarazione di voto un deputato per Gruppo nonché i deputati che intendano esporre posizioni dissenzienti rispetto a quelle dei propri Gruppi.

4. La questione di fiducia non può essere posta su proposte di inchieste parlamentari, modificazioni del Regolamento e relative interpretazioni o richiami, autorizzazioni a procedere e verifica delle elezioni, nomine, fatti personali, sanzioni disciplinari ed in generale su quanto attenga alle condizioni di funzionamento interno della Camera e su tutti quegli argomenti per i quali il regolamento prescrive votazioni per alzata di mano o per scrutinio segreto».

90A1128

UNIVERSITÀ DI MODENA

DECRETO RETTORALE 16 dicembre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare, l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la proposta di modifica statutaria concernente il riordino della scuola diretta a fini speciali per tecnici di fisiopatologia cardiocircolatoria approvata dal senato accademico nella seduta del giorno 14 giugno 1988;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale previsto dall'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del giorno 19 ottobre 1989;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Modena, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli 389 e seguenti, relativi alla scuola diretta a fini speciali per tecnici di fisiopatologia cardiocircolatoria, sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli:

Art. 389. — È istituita la scuola diretta a fini speciali per tecnici di fisiopatologia cardiocircolatoria presso l'Università degli studi di Modena.

La scuola ha lo scopo di preparare tecnici di fisiopatologia cardiocircolatoria, con particolare riferimento alla chirurgia, alla cardiochirurgia ed alle connesse metodiche di circolazione extracorporea del sangue.

La scuola rilascia il diploma di tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria.

Art. 390. — La scuola ha la durata di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate — tirocinio professionale — queste ultime per almeno il 50% delle ore previste.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dodici per ciascun anno di corso, per un totale di trentasei studenti.

Art. 391. — Per l'attuazione di attività didattiche programmate dal consiglio della scuola, provvedono la facoltà di medicina e chirurgia e la cattedra di malattie dell'apparato cardiovascolare.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 392. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione di diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso alla scuola, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposte multiple per il 70% dei punti disponibili e della valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Art. 393. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

anatomia umana*;
fisiologia umana*;
farmacologia*;
anestesiologia*;
nozioni di tecnologie biomediche*;
nozioni di patologia clinica.

2° Anno:

nozioni di cardiologia e di angiologia;
nozioni di anestesia e rianimazione;
nozioni di fisiopatologia respiratoria;
nozioni di cardioangiochirurgia;
nozioni di nefrologia;
tecniche di perfusione extracorporea.

3° Anno:

nozioni di cardioangiochirurgia;
nozioni di elettrostimolazione cardiaca;
nozioni di neurologia;
nozioni di medicina legale*;
tecniche di perfusione extracorporea.

Gli insegnamenti con asterisco sono di regola mutuabili da altre scuole dirette a fini speciali.

Gli studenti sono altresì tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico.

L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione dei testi scientifici, sarà effettuato entro il primo biennio.

Art. 394. — Durante i tre anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

divisione di cardiologia;
laboratorio di ecocardiografia, emodinamica ed ergometria.

La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Lo studente ha la facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 395. — All'esame di diploma, lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale.

Detto esame, sostenuto al termine del ciclo di studi, ha valore di esame di Stato.

L'esame di diploma è sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.

La commissione è costituita secondo le vigenti norme universitarie.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa, assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Modena, addì 16 dicembre 1989

Il rettore: VELLANI

90A1073

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 20 febbraio 1990, n. 14.

Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 - Versamenti diretti al concessionario - Schemi delle avvertenze da riportare sulle distinte e sui bollettini di conto corrente postale - Compilazione degli stampati.

Alle intendenze di finanza

Agli ispettorati compartimentali delle imposte dirette

Ai centri di servizio

All'Ascotributi

Al Consorzio nazionale concessionari

e, per conoscenza:

Alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio ispettivo

Alla Direzione generale delle imposte dirette

Al servizio centrale degli ispettori tributari

Con due decreti ministeriali del 16 novembre 1989, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 novembre 1989 e del 6 dicembre 1989, sono stati approvati, rispettivamente, le distinte per i versamenti diretti allo sportello del concessionario, nonché i bollettini di conto corrente postale. In allegato alla presente si riportano gli schemi delle avvertenze concernenti ciascun modello (allegato da 1 a 7), già forniti a suo tempo agli enti incaricati della stampa, ricordando che il colore della grafica deve essere uguale a quella del modello cui gli stessi schemi di avvertenze si riferiscono.

Premesso che relativamente ai versamenti diretti l'area di competenza del concessionario risulta notevolmente più ampia di quella assegnata ai cessati esattori, rimane fermo l'obbligo, per ciascun contribuente, di individuare la concessione competente per territorio a ricevere il versamento, e cioè quella nel cui ambito il contribuente stesso ha il domicilio fiscale.

Una volta individuata la concessione competente, il versamento può essere effettuato ad uno qualsiasi degli sportelli di riscossione, tra quelli indicati per ciascuna concessione nei decreti ministeriali del 16 ottobre 1989, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 ottobre 1989, tali sportelli, infatti, non sono dotati di una propria competenza territoriale. È da tenere presente, poi, che il versamento deve essere l'unico per ogni periodo d'imposta e per ciascun codice tributo, restando esclusa la possibilità che, ad esempio, le ritenute sui redditi di lavoro autonomo vengano versate separatamente per ciascun sostituto d'imposta.

In ogni caso, il concessionario, in presenza di una distinta che contenga più importi per uno stesso codice tributo, deve rilasciare un'unica quietanza per l'importo totale.

Di particolare rilevanza, poi, si presenta la disposizione, riportata in neretto nelle avvertenze, in base alla quale il versamento non può essere inferiore a L. 13.000, comprensivo anche degli eventuali interessi. Tale importo va riferito alla somma dovuta per ciascun codice tributo, a fronte del quale viene emessa singola quietanza; lo stesso limite si applica anche per il versamento in conto corrente postale. Questa disposizione trova la sua ragione nel fatto che il compenso minimo stabilito a favore del con-cessionario è pari a L. 12.000.

Se erroneamente il concessionario o l'ufficio postale accettano rispettivamente una distinta con un importo inferiore — per ogni codice tributo — a L. 13.000, o un bollettino di c/c al di sotto dell'indicato limite, rimane fermo che il concessionario è obbligato a riversare nelle casse dell'erario l'intero importo riscosso — e quindi senza trattenere alcuna commissione — nei termini previsti dall'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, con imputazione al cap. 1200.

Con l'occasione, si precisa che il formato delle distinte è stabilito in cm 21 × 29, se utilizzate a compilazione manuale; se predisposte per una utilizzazione meccanografica, invece, è ammessa una tolleranza per quanto riguarda la larghezza, da cm 19,50 (misura minima) a cm 21,5 (misura massima); per quanto riguarda l'altezza, da cm 29,2 (misura minima) a cm 31,5 (misura massima).

Infine, si precisa che sugli stampati sono state riportate le nuove misure delle sanzioni previste per i casi di incompletezza delle distinte e dei bollettini di c/c per l'omessa o inesatta indicazione del codice fiscale, aggiornate secondo le disposizioni recate dall'art. 8 del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito nella legge 27 novembre 1989, n. 384. È appena il caso di sottolineare che tali sanzioni si rendono applicabili per le inosservanze poste in essere a partire dal 30 settembre 1989 e che il concessionario è tenuto a dare comunicazione al contribuente, secondo lo schema di cui all'allegato alla presente circolare con il n. 8, delle infrazioni concernenti l'incompleta compilazione dei modelli, quali rilevabili dai modelli stessi; tale comunicazione va effettuata nei dieci giorni successivi alla chiusura della decade cui il versamento si riferisce e nello stesso termine va inviata anche all'ufficio delle imposte.

Nel termine previsto per il versamento nelle casse degli enti destinatari delle somme riscosse, poi, il concessionario è tenuto ad inviare al contribuente, nonché all'ufficio

delle imposte e al concessionario competente secondo il domicilio fiscale del contribuente stesso, la comunicazione concernente l'effettuazione, nella decade, di versamenti a concessione incompetente, secondo lo schema di cui all'allegato 9.

Si forniscono, di seguito, ulteriori precisazioni concernenti la compilazione dei singoli modelli:

distinta Mod. 1 (stampa colore verde) - La distinta può essere utilizzata per il versamento contemporaneo di più codici tributo, fino ad un massimo di otto, compreso il codice 1001 che è già prestampato. Per altre ritenute, invece, occorre fare riferimento all'elencazione stampata sul retro del modello, dove a fianco di ciascun codice è evidenziato il numero di gruppo (che va riportato sul davanti), nonché la legenda che caratterizza ciascun codice.

La possibilità che la distinta venga usata per più codici è subordinata al fatto che abbiano la stessa scadenza, intesa quest'ultima come periodo d'imposta per il quale si effettua il versamento.

La distinta dovrà essere completata con l'indicazione del codice contribuente, del centro di servizio o dell'ufficio imposte cui è diretta la dichiarazione, nonché con la data e la firma;

distinta Mod. 2 (stampa colore marrone) - In effetti, si tratta di una distinta duplice riportata su un medesimo stampato, in quanto è possibile utilizzarla per il versamento anche congiunto sia dell'Irpeg che dell'Ilor, sia a saldo che in acconto. Effettuato il versamento, il concessionario è tenuto a rilasciare un attestato e una quietanza per ogni codice tributo esposto in distinta, oltre a due copie della distinta stessa. Mentre gli attestati e le quietanze devono essere conservati dal contribuente, le distinte vanno allegate ai modd. 760 cui si riferiscono i versamenti effettuati.

Si rileva, infine, che le società con esercizio sociale a cavallo di due anni solari devono indicare nella distinta l'anno di inizio e quello di fine dell'esercizio;

distinta Mod. 3 (stampa colore azzurro) - Come la precedente, trattasi di una distinta duplice, essendo utilizzabile per il versamento, anche contemporaneo, dell'Irpef e dell'Ilor dovuto dalle persone fisiche, sia a titolo di saldo che di acconto.

Questa distinta può essere usata sia per i versamenti effettuati dai contribuenti che presentano dichiarazione singola sia da quei contribuenti che si avvalgono della possibilità di presentare dichiarazioni congiunte.

Si richiama l'attenzione sulla circostanza che nell'ipotesi in cui il contribuente effettui il pagamento dell'Irpef, e dell'Ilor mediante delega bancaria, tale versamento può essere eseguito presso qualsiasi sportello autorizzato sull'intero territorio nazionale, mentre se il contribuente sceglie il sistema del versamento diretto al concessionario, dovrà rivolgersi esclusivamente a quello competente secondo il proprio domicilio fiscale.

Le due copie della distinta rilasciate dal concessionario devono essere allegate ai modelli 740 cui si riferiscono i versamenti stessi (a saldo e in acconto). Gli attestati e le quietanze di versamento vanno conservati dai contribuenti;

distinta Mod. 4 (stampa colore rosso) - Questa distinta è utilizzabile per il versamento, anche contemporaneo, dell'Ilor dovuta dalle società di persone sia a titolo di acconto che di saldo.

Anche in questo caso vige l'obbligo per le società di persone di allegare ai modd. 750 gli esemplari delle distinte rilasciate, ferma la necessità che il versamento venga eseguito alla concessione competente secondo il proprio domicilio fiscale;

bollettino Mod. 11 c/c (stampa colore verde) - Questo bollettino, al pari degli altri due sottoriportati, è composto da tre sezioni, delle quali una è trattenuta dall'ufficio postale e le altre due sono restituite al versante; questi conserverà la sezione «ricevuta», mentre allegherà alla dichiarazione la sezione «attestazione». Il modello può essere utilizzato per il versamento di un solo codice tributo, che va indicato sulla parte anteriore del modello, nella quale andranno altresì indicati il gruppo e il periodo di riferimento, ovvero l'anno d'imposta per i successivi modelli 12 e 13 c/c.

Il contribuente deve effettuare il versamento alla concessione nel cui ambito ha il domicilio fiscale: dovrà quindi fare attenzione a riportare esattamente il numero di conto corrente postale attribuito al concessionario.

Si ricorda che gli uffici postali sono dotati di un'apposita pubblicazione dove è riportato il numero di codice dei centri di servizio o degli uffici imposte cui è inviata la dichiarazione dei redditi;

bollettino Mod. 12 c/c (stampa colore azzurro) - Questo bollettino può essere utilizzato per il versamento dell'Irpef, a saldo o in acconto, sia da un contribuente singolo, sia da contribuenti che presentano una dichiarazione congiunta. Come per il successivo Mod. 13 c/c, valgono i criteri esposti a proposito del Mod. 11 c/c;

bollettino Mod. 13 c/c (stampa colore rosso) - È stato predisposto per il versamento dell'Ilor dovuta dalle persone fisiche e dalle società di persone, sia a saldo che in acconto.

Le intendenze di finanza, che unitamente agli ispettorati compartimentali accuseranno ricevuta della presente circolare a questo Ministero, sono pregate di trasmetterne copia agli uffici delle imposte; l'ASCO-Tributi ai propri associati.

Il direttore del servizio: LICCARDI

ALLEGATO 1

SCHEMA DELLE AVVERTENZE RELATIVE AL MOD. 1

ED. 1990

AVVERTENZE

Questa distinta, compilata in ogni sua parte, deve essere utilizzata per il versamento delle ritenute alla fonte e delle pene pecuniarie.

Il versamento va effettuato alla concessione nella cui circoscrizione il contribuente ha il domicilio fiscale.

I versamenti delle ritenute alla fonte e delle pene pecuniarie vanno effettuati con separate distinte.

Con la presente distinta possono essere effettuati versamenti relativi a più codici tributo, purchè aventi la stessa scadenza.

Periodo di riferimento: per i gruppi 1, 2, 7, 8, 9, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30, indicare il mese e l'anno di decorrenza dell'obbligo della ritenuta alla fonte nella forma MMAA (per i versamenti semestrali indicare l'ultimo mese del semestre); per i gruppi 3, 5 e 38 indicare giorno, mese ed anno del verbale di constatazione nella forma GGMMAA.

Se il versamento viene effettuato oltre i termini di legge, il contribuente ha facoltà di corrispondere gli interessi, dovuti nella misura del 9% annuo, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza e fino alla data del pagamento.

La soprattassa non può mai essere versata direttamente dal contribuente, mentre il versamento della pena pecuniaria è ammesso solo quando questa è conseguente a violazioni che non danno luogo ad accertamenti (art. 55, 3° comma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600).

Gli importi vanno arrotondati per eccesso o per difetto alle mille lire.

Per ogni codice tributo il versamento minimo (comprensivo degli interessi) non può essere inferiore a lire 13.000.

Per il versamento dei codici tributo diversi dal 1001 il contribuente deve fare riferimento all'elenco sotto riportato.

RIFERIMENTO CODICI TRIBUTI E GRUPPI D'IMPOSTE

COD TRIB.	GRUPPO	DESCRIZIONE
1001	1	Retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio
1002	1	Emolumenti arretrati
1003	1	Emolumenti corrisposti per prestazioni stagionali
1004	1	Indennità e compensi corrisposti da terzi a prestatori di lavoro dipendente
1005	1	Indennità, gettoni di presenza o altri compensi corrisposti da Regioni, Province e Comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni
1006	1	Altri assegni periodici — lettera i — Art. 47 D.P.R. 22-12-1986, n. 917
1007	1	Indennità cariche elettive
1008	1	Pensioni, vitalizi ed indennità dovuti per cessazione cariche elettive
1009	1	Compensi corrisposti a soci di cooperative
1010	1	Rendite vitalizie
1011	1	Borse di studio, assegni, premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale
1012	1	Indennità per cessazione di rapporto di lavoro
1038	2	Provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza di commercio
1040	2	*Redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni*
1041	2	Redditi derivanti da utilizzazione marchi ed opere dell'ingegno, collaborazione coordinata e continuativa e partecipazione ad associazioni in partecipazione
1042	2	Indennità per cessazione di rapporti di agenzia o di collaborazione o di partecipazione di cui al cod. 1041
1043	2	Compensi per prestazioni di lavoro autonomo corrisposti a soggetti residenti all'estero
1044	2	Compensi per perdita di avviamento commerciale - L. 27-1-1963, n. 19
1088	3	Pena pecuniaria - art. 55, 3° comma D.P.R. 29-9-1973, n. 600 (IRPEF) Ufficio Imposte
1089	3	Pena pecuniaria - art. 55, 3° comma D.P.R. 29-9-1973, n. 600 (IRPEF) Guardia di Finanza
2188	5	Pena pecuniaria - art. 55, 3° comma D.P.R. 29-9-1973 n. 600 (IRPEG) Ufficio Imposte
2189	5	Pena pecuniaria - art. 55, 3° comma D.P.R. 29-9-1973, n. 600 (IRPEG) Guardia di Finanza
1024	7	Proventi indicati sulle cambiali - Art. 1 L. 1-12-1981, n. 692
1035	8	Utili distribuiti dalle società - Ritenute a titolo d'acconto
1036	8	Utili distribuiti a persone fisiche non residenti o a società ed enti di ogni tipo che non hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa, né l'oggetto principale
1037	8	Utili distribuiti dalle società - Ritenute a titolo d'imposta
1050	9	Riscatto di assicurazioni sulla vita
1025	20	Obbligazioni e titoli similari emessi da Istituti di credito a medio e lungo termine
1026	21	Obbligazioni e titoli similari emessi da Enti Autonomi gestione partecipazioni statali e da Società ed Enti Finanziari
1027	22	Obbligazioni e titoli similari emessi da altri soggetti
1028	23	Interessi, premi ed altri frutti corrisposti da aziende ed istituti di credito
1029	24	Interessi e redditi di capitale diversi dai dividendi dovuti da soggetti non residenti
1030	25	Altri redditi di capitale diversi dai dividendi
1031	26	Redditi di capitale di cui al codice 1030 e interessi non costituenti redditi di capitale, corrisposti a soggetti non residenti
1045	27	Contributi corrisposti ad imprese da Regioni, Province, Comuni ed altri enti pubblici
1046	28	Premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza
1047	29	Premi per giuochi di abilità in spettacoli radiotelevisivi e in altre manifestazioni
1048	30	*Altre vincite e premi*
3088	38	Pena pecuniaria - art. 55, 3° comma D.P.R. 29-9-1973, n. 600 (ILOR) Ufficio Imposte
3089	38	Pena pecuniaria - art. 55, - 3° comma D.P.R. 29-9-1973, n. 600 (ILOR) Guardia di Finanza

SANZIONI

Incompletezza della distinta - L'indicazione dei dati richiesti nella distinta è obbligatoria. Per l'incompletezza dei dati stessi si applica a carico del soggetto d'imposta la pena pecuniaria da L. 18.000 a L. 120.000; per l'omessa od inesatta indicazione del codice fiscale, da L. 200.000 a L. 4.000.000.

Ritardati, omessi od insufficienti versamenti - Per queste infrazioni è applicabile la soprattassa del 50% della somma non versata o versata in ritardo, ridotta al 10% se il versamento è eseguito nei tre giorni successivi a quello di scadenza.

Versamento a concessione incompetente - Il versamento diretto effettuato a concessione incompetente comporta a carico del soggetto la pena pecuniaria da un ventesimo ad un decimo delle somme versate.

Violazione dell'obbligo delle ritenute alla fonte - Chi non opera in tutto o in parte le ritenute alla fonte è soggetto alla soprattassa pari al 20% dell'ammontare non trattenuto.

ALLEGATO 2

SCHEMA DELLE AVVERTENZE RELATIVE AL MOD.2

ED. 1990

AVVERTENZE

Questa distinta, compilata in ogni sua parte, deve essere utilizzata per il versamento dell'IRPEG e dell'ILOR, sia a saldo che in acconto, dovute dalle società soggette all'IRPEG.

Il versamento va effettuato alla concessione nella cui circoscrizione il contribuente ha il domicilio fiscale.

Periodo d'imposta – Per le società con esercizio sociale coincidente con l'anno solare, ripetere due volte l'anno d'imposta per il quale si versa il saldo o l'acconto; per le società con esercizio sociale a cavallo di due anni solari, occorre indicare l'anno di inizio e di fine dell'esercizio, sia per il saldo che per l'acconto.

Se il versamento viene effettuato oltre i termini di legge, il contribuente ha facoltà di corrispondere gli interessi, dovuti nella misura del 9% annuo, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza e fino alla data del pagamento.

La sopratassa non può mai essere versata direttamente dal contribuente.

Gli importi vanno arrotondati per eccesso o per difetto alle mille lire.

Per ogni codice tributo il versamento minimo (comprensivo degli interessi) non può essere inferiore a lire 13.000.

RIFERIMENTO CODICI TRIBUTI E GRUPPI D'IMPOSTE

COD. TRIB.	GRUPPO	DESCRIZIONE
2100	4	IRPEG – SALDO
2110	10	IRPEG – ACCONTO
3000	5	ILOR, persone giuridiche – SALDO
3110	11	ILOR, persone giuridiche – ACCONTO

SANZIONI

Incompletezza della distinta - L'indicazione dei dati richiesti nella distinta è obbligatoria. Per l'incompletezza dei dati stessi si applica a carico del soggetto d'imposta la pena pecuniaria da L. 18.000 a L. 120.000; per l'omessa od inesatta indicazione del codice fiscale, da L. 200.000 a L. 4.000.000.

Ritardati, omessi od insufficienti versamenti - Per queste infrazioni è applicabile la sopratassa del 40%, ovvero quella del 15% se l'infrazione è riferita ai versamenti d'acconto. Entrambe le sopratasse sono ridotte al 3% se il versamento è eseguito nei tre giorni successivi a quello di scadenza.

Versamento a concessione incompetente - Il versamento diretto effettuato a concessione incompetente comporta a carico del soggetto la pena pecuniaria da un ventesimo ad un decimo delle somme versate.

ALLEGATO 3

SCHEMA DELLE AVVERTENZE RELATIVE AL MOD. 3

ED. 1990

AVVERTENZE

Questa distinta, compilata in ogni sua parte, deve essere utilizzata per il versamento dell'IRPEF e dell'ILOR – persone fisiche, sia a saldo che in acconto.

Qualora il versamento è effettuato per conto di persone decedute, di persone legalmente incapaci e di figli minori, la presente distinta deve essere compilata riportando il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto per cui si effettua il versamento nello spazio riservato al dichiarante; il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto che effettua il versamento vanno riportati nello spazio riservato al coniuge.

Il versamento va effettuato alla concessione nella cui circoscrizione il contribuente ha il domicilio fiscale.

Occorre indicare l'anno d'imposta per il quale si esegue il versamento IRPEF e/o ILOR sia a saldo che in acconto.

Se il versamento viene effettuato oltre i termini di legge il contribuente ha facoltà di corrispondere gli interessi, dovuti nella misura del 9% annuo, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza e fino alla data del pagamento.

La soprattassa non può mai essere versata direttamente dal contribuente.

Gli importi vanno arrotondati per eccesso o per difetto alle mille lire.

Per ogni codice tributo il versamento minimo (comprensivo degli interessi) non può essere inferiore a lire 13.000.

TABELLA DEI CODICI DELLO STATO CIVILE

CODICE	STATO CIVILE	CODICE	STATO CIVILE
1	CELIBE/NUBILE	5	DIVORZIATO/A
2	CONIUGATO/A	6	DECEDUTO/A
3	VEDOVO/A	7	TUTELATO/A
4	SEPARATO/A	8	FIGLIO/A MINORE

RIFERIMENTO CODICI TRIBUTI E GRUPPI D'IMPOSTE

COD. TRIB.	GRUPPO	DESCRIZIONE
4001	31	IRPEF – SALDO
4007	32	IRPEF – ACCONTO
3350	33	ILOR, persone fisiche – SALDO
3353	34	ILOR, persone fisiche – ACCONTO

SANZIONI

Incompletezza della distinta - L'indicazione dei dati richiesti nella distinta è obbligatoria. Per l'incompletezza dei dati stessi si applica a carico del soggetto d'imposta la pena pecuniaria da L. 18.000 a L. 120.000; per l'omessa od inesatta indicazione del codice fiscale, da L. 200.000 a L. 4.000.000.

Ritardati, omessi od insufficienti versamenti - Per queste infrazioni è applicabile la soprattassa del 40%, ovvero quella del 15% se l'infrazione è riferita ai versamenti d'acconto. Entrambe le soprattasse sono ridotte al 3% se il versamento è eseguito nei tre giorni successivi a quello di scadenza.

Versamento a concessione incompetente - Il versamento diretto effettuato a concessione incompetente comporta a carico del soggetto la pena pecuniaria da un ventesimo ad un decimo delle somme versate.

ALLEGATO 4

SCHEMA DELLE AVVERTENZE RELATIVE AL MOD.4

ED. 1990

AVVERTENZE

Questa distinta, compilata in ogni sua parte, deve essere utilizzata per il versamento dell'ILOR dovuta dalle società di persone, sia a saldo che in acconto.
Il versamento va effettuato alla concessione nella cui circoscrizione il contribuente ha il domicilio fiscale.
Occorre indicare l'anno d'imposta per il quale si esegue il versamento (sia a saldo che in acconto).
Se il versamento viene effettuato oltre i termini di legge il contribuente ha facoltà di corrispondere gli interessi, dovuti nella misura del 9% annuo, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza e fino alla data del pagamento.
La sopratassa non può mai essere versata direttamente dal contribuente.
Gli importi vanno arrotondati per eccesso o per difetto alle mille lire.
Per ogni codice tributo il versamento minimo (comprensivo degli interessi) non può essere inferiore a lire 13.000.

RIFERIMENTO CODICI TRIBUTI E GRUPPI D'IMPOSTE

COD. TRIB.	GRUPPO	DESCRIZIONE
3300	35	ILOR, società di persone e soggetti equiparati – SALDO
3303	36	ILOR, società di persone e soggetti equiparati – ACCONTO

SANZIONI

Incompletezza della distinta - L'indicazione dei dati richiesti nella distinta è obbligatoria. Per l'incompletezza dei dati stessi si applica a carico del soggetto d'imposta la pena pecuniaria da L. 18.000 a L. 120.000; per l'omessa od inesatta indicazione del codice fiscale, da L. 200.000 a L. 4.000.000.

Ritardati, omessi od insufficienti versamenti - Per queste infrazioni è applicabile la sopratassa del 40%, ovvero quella del 15% se l'infrazione è riferita ai versamenti d'acconto. Entrambe le sopratasse sono ridotte al 3% se il versamento è eseguito nei tre giorni successivi a quello di scadenza.

Versamento a concessione incompetente - Il versamento diretto effettuato a concessione incompetente comporta a carico del soggetto la pena pecuniaria da un ventesimo ad un decimo delle somme versate.

ALLEGATO 6

SCHEMA DELLE AVVERTENZE RELATIVE AL MOD 12/cc

ED 1990

SANZIONI

Incompletezza del bollettino — L'indicazione dei dati richiesti nel bollettino di c/c postale è obbligatoria. Per l'incompletezza dei dati stessi si applica a carico del soggetto d'imposta la pena pecuniaria da L. 18 000 a L. 120.000; per l'omessa od inesatta indicazione del codice fiscale, da L. 200 000 a L. 4 000 000.

Ritardati, omessi od insufficienti versamenti — Per queste infrazioni è applicabile la soprattassa del 40%, ovvero quella del 15% se l'infrazione è riferita ai versamenti d'acconto. Entrambe le soprattasse sono ridotte al 3% se il versamento è eseguito nei tre giorni successivi a quello di scadenza;

Versamento a concessione incompetente — Il versamento diretto effettuato a concessione incompetente comporta a carico del soggetto la pena pecuniaria da un ventesimo ad un decimo delle somme versate.

GENERALITÀ DEL CONIUGE
cognome ....
nome ....
codice fiscale [ ]

RIFERIMENTO CODICI TRIBUTI E GRUPPI DI IMPOSTE		
CODICE TRIBUTO	GRUPPO	DESCRIZIONE
4001	31	IRPEF — saldo
4007	32	IRPEF — acconto

Codice del Centro di Servizio o Ufficio II DD cui è inviata la dichiarazione dei redditi (b) [ ]

GENERALITÀ DEL CONIUGE
cognome ....
nome ....
codice fiscale [ ]

RIFERIMENTO CODICI TRIBUTI E GRUPPI DI IMPOSTE		
CODICE TRIBUTO	GRUPPO	DESCRIZIONE
4001	31	IRPEF — saldo
4007	32	IRPEF — acconto

Codice del Centro di Servizio o Ufficio II DD cui è inviata la dichiarazione dei redditi (b) [ ]

IMPORTANTE: non scrivere nella zona soprastante

DICHIARANTE			
cognome			
nome			sesso (m. o f)
data di nascita giorno mese anno 1	comune (o stato estero) di nascita		prov. (sigla)
residente in (via e numero civico)	comune		prov. (sigla)

CONIUGE		
cognome		
nome		sesso (m. o f)
data di nascita giorno mese anno 1	comune (o stato estero) di nascita	prov. (sigla)

AVVERTENZE

Questo bollettino deve essere utilizzato per il versamento dell'IRPEF: con il presente bollettino è possibile il versamento di un solo codice tributo.

Il versamento deve essere effettuato sul c/c intestato alla concessione nella cui circoscrizione il contribuente ha il domicilio fiscale.

Se il versamento viene effettuato oltre i termini di legge il contribuente ha facoltà di corrispondere gli interessi, dovuti nella misura del 9% annuo, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza e fino alla data del pagamento. La soprattassa non può mai essere versata direttamente dal contribuente.

Gli importi vanno arrotondati per eccesso o per difetto alle mille lire.

Per ogni codice tributo il versamento minimo (comprensivo degli interessi) non può essere inferiore a lire 13.000.

Modalità di compilazione

a) L'importo da versare deve corrispondere all'importo TOTALE determinato dalla somma dell'"IMPORTO TRIBUTO" e degli "INTERESSI".

b) Il codice dell'ufficio finanziario territorialmente competente è indicato nell'apposito manifesto. Per i versamenti effettuati in località diversa da quella del domicilio fiscale, il codice stesso deve essere rilevato dall'elenco disponibile presso gli uffici postali.

c) Codice da rilevare nella tabella "RIFERIMENTO CODICI TRIBUTI E GRUPPI DI IMPOSTE" riportato sul retro del presente bollettino.

d) Indicare l'anno per il quale l'importo è dovuto

COMPILARE A MACCHINA O IN STAMPATELLO ANCHE IL RETRO

STACCARE PRIMA DELLA PRESENTAZIONE ALL'UFFICIO POSTALE

ALLEGATO 7

SCHEMA DELLE AVVERTENZE RELATIVE AL MOD 13/c/c

ED 1990

SANZIONI

Incompletezza del bollettino — L'indicazione dei dati richiesti nel bollettino di c/c postale è obbligatoria. Per l'incompletezza dei dati stessi si applica a carico del soggetto d'imposta la pena pecuniaria da L. 18.000 a L. 120.000; l'omessa od inesatta indicazione del codice fiscale, da L. 200 000 a L. 4 000 000.

Ritardati, omessi od insufficienti versamenti — Per queste infrazioni è applicabile la soprattassa del 40%, ovvero quella del 15% se l'infrazione è riferita ai versamenti d'acconto. Entrambe le soprattasse sono ridotte al 3% se il versamento è eseguito nei tre giorni successivi a quello di scadenza.

Versamento a concessione incompetente — Il versamento diretto effettuato a concessione incompetente comporta a carico del soggetto la pena pecuniaria da un ventesimo ad un decimo delle somme versate.

DICHIARANTE	cognome e nome o ragione sociale
	comune di domicilio fiscale
	via e numero civico
CONIUGE	cognome e nome

RIFERIMENTO CODICI TRIBUTI E GRUPPI DI IMPOSTE

CODICE TRIBUTO	GRUPPO	DESCRIZIONE
3350	33	ILOR (persone fisiche) - SALDO
3353	34	ILOR (persone fisiche) - ACCONTO
3300	35	ILOR (società di persone o enti equiparati) - SALDO
3303	36	ILOR (società di persone o enti equiparati) - ACCONTO

Codice del Centro di Servizio o Ufficio II.DD. cui è inviata la dichiarazione dei redditi (e) | _ _ _ |

DICHIARANTE	cognome e nome o ragione sociale
	comune di domicilio fiscale
	via e numero civico
CONIUGE	cognome e nome

RIFERIMENTO CODICI TRIBUTI E GRUPPI DI IMPOSTE

CODICE TRIBUTO	GRUPPO	DESCRIZIONE
3350	33	ILOR (persone fisiche) - SALDO
3353	34	ILOR (persone fisiche) - ACCONTO
3300	35	ILOR (società di persone o enti equiparati) - SALDO
3303	36	ILOR (società di persone o enti equiparati) - ACCONTO

Codice del Centro di Servizio o Ufficio II.DD. cui è inviata la dichiarazione dei redditi (e) | _ _ _ |

DICHIARANTE	cognome e ragione sociale			
	nome			sesso (m. o f)
	data di nascita giorno mese anno	comune (o stato estero) di nascita		prov. (sigla)
	residente in (via e numero civico)		comune	prov. (sigla)
CONIUGE	cognome			
	nome			sesso (m o f)
	data di nascita giorno mese anno	comune (o stato estero) di nascita		prov (sigla)

AVVERTENZE

Questo bollettino deve essere utilizzato per il versamento dell'ILOR delle persone fisiche e delle società di persone o enti equiparati: con il presente bollettino è possibile il versamento di un solo codice tributo.

Il versamento deve essere effettuato sul c/c intestato alla concessione nella cui circoscrizione il contribuente ha il domicilio fiscale.

Se il versamento viene effettuato oltre i termini di legge il contribuente ha facoltà di corrispondere gli interessi, dovuti nella misura del 9% annuo, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza e fino alla data del pagamento.

La soprattassa non può mai essere versata direttamente dal contribuente.

Gli importi vanno arrotondati per eccesso o per difetto alle mille lire.

Per ogni codice tributo il versamento minimo (comprensivo degli interessi) non può essere inferiore a lire 13.000.

Modalità di compilazione

a) La ragione sociale è richiesta solo per le società e le associazioni di cui all'art. 5 D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917.

b) Codice da rilevare nella tabella "RIFERIMENTO CODICI TRIBUTI E GRUPPI DI IMPOSTE" riportata sul retro del presente bollettino.

c) Indicare l'anno per il quale l'importo è dovuto

d) L'importo da versare, qualora trattasi di dichiarazione congiunta, deve corrispondere alla somma degli importi TRIBUTO e INTERESSI, dovuti dal dichiarante e dal coniuge.

e) Il codice dell'ufficio finanziario territorialmente competente è indicato nell'apposito manifesto. Per i versamenti effettuati in località diverse da quella del domicilio fiscale, il codice stesso deve essere rilevato dall'elenco disponibile presso gli uffici postali.

STACCARE PRIMA DELLA PRESENTAZIONE ALL'UFFICIO POSTALE

COMPILARE A MACCHINA O IN STAMPATELLO ANCHE SUL RETRO

ALLEGATO 8

Mod. VD/6

SERVIZIO CENTRALE DELLA RISCOSSIONE

CONCESSIONE DI ______________

Addì, ______________

All'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette

Di ______________

Al ______________

____

____

| | | | | | | | | | | | | | | | |

Codice Fiscale

OGGETTO: Incompletezza della distinta di versamento diretto o del bollettino di c/c postale.
(Art. 94 del D.P.R. 29 settembre 1973 N. 602)

IN RELAZIONE AL VERSAMENTO DI CUI AGLI ESTREMI SOTTO RIPORTATI EFFETTUATO A FAVORE DI QUESTA CONCESSIONE:

DISTINTA					BOLLETTINO C/C			
QUIETANZA				IMPORTO	UFFICIO POSTALE	DATA VERSAMENTO	NUMERO BOLL. C/C	IMPORTO
SERIE	N.BOLL.	N. QUIET.	DATA					

informiamo che il modulo usato e' risultato incompleto dei sottoelencati dati (contrassegnati da una X), prescritti dagli artt. 6 e 7 del D.P.R. 29 settembre 1973 N. 602. Ai sensi dell'art. 94 del medesimo D.P.R. N. 602 siamo tenuti a darne comunicazione.

1 ☐ DATI ANAGRAFICI PERSONE FISICHE.

2 ☐ DATI ANAGRAFICI SOCIETA'.

3 ☐ CODICE FISCALE.

4 ☐ OMESSA INDICAZIONE DEL CODICE TRIBUTO E/O GRUPPO.

5 ☐ OMESSA INDICAZIONE DEI DATI RICHIESTI DAI MODELLI.

IL CONCESSIONARIO

ALLEGATO 9

Mod VD/7

SERVIZIO CENTRALE DELLA RISCOSSIONE

CONCESSIONE DI ____________

Addi, ____________

All'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette

Di ____________

Alla Concessione di ____________

____

Al ____________

____

____

| | | | | | | | | | | | | | | | |

Codice Fiscale

OGGETTO Versamento diretto eseguito a Concessione incompetente
(Artt 5 e 93 del D P R 29 SETTEMBRE 1973 , n 602)

In relazione al versamento effettuato a favore di questa Concessione, di cui agli estremi sottoindicati

UFFICIO POSTALE	DATA VERSAMENTO	NUMERO BOLL. C/C	IMPORTO

informiamo che il versamento stesso doveva essere eseguito presso LA CONCESSIONE NELLA CUI CIRCOSCRIZIONE IL CONTRIBUENTE IN INDIRIZZO HA IL DOMICILIO FISCALE. Comunque, l'importo oggetto del versamento e' stato tempestivamente versato alla Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, al lordo delle commissioni

IL CONCESSIONARIO

90A1091

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Modificazioni allo statuto del Fondo di previdenza per il personale della Cassa di risparmio V.E. per le province siciliane di Palermo.

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1989, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1990, registro n. 1 Lavoro, foglio n. 274, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, è stata approvata la modifica dell'art. 30 e l'inserimento dell'art. 45 dello statuto del Fondo di previdenza per il personale della Cassa di risparmio V.E. per le province siciliane di Palermo, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1972, n. 1136, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 5 aprile 1973.

90A1074

Modificazione allo statuto della Cassa di previdenza per il personale del Monte dei Paschi di Siena

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1989, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1990, registro n. 1 Lavoro, foglio n. 275, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, è stata approvata l'introduzione del nuovo art. 50 nello statuto della Cassa di previdenza per il personale del Monte dei Paschi di Siena, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1976, n. 363, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 5 giugno 1976.

90A1075

Modificazione allo statuto del Fondo di previdenza per il personale della Cassa di risparmio di Asti

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1989, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1990, registro n. 1 Lavoro, foglio n. 276, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, è stata approvata l'introduzione del nuovo art. 42 nello statuto del Fondo di previdenza per il personale della Cassa di risparmio di Asti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1976, n. 194, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 dell'11 maggio 1976.

90A1076

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione al liceo scientifico statale «G. Peano» di Cuneo ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Cuneo prot. n. 172/14.14 del 24 novembre 1989, il liceo scientifico statale «G. Peano» di Cuneo è stato autorizzato ad accettare la donazione di L. 36.000.000 la cui rendita dovrà essere devoluta per l'assegnazione di sei borse di studio, da destinare agli alunni appartenenti a famiglie non abbienti che abbiano conseguito una votazione finale media non inferiore ai 7/10 e non abbiano riportato sanzioni disciplinari, offerta dalla sig.ra Catterina Peano in memoria del matematico Giuseppe Peano.

90A1078

Autorizzazione al liceo classico «F. Petrarca» di Trieste ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Trieste n. 1.14/11-1588 del 2 dicembre 1989, il liceo classico «F. Petrarca» di Trieste è stato autorizzato ad accettare la donazione di L. 14.320.000 offerta dai signori Micovilli Ladislao, Gianni-Turco. da colleghi, alunni e conoscenti per onorare la memoria della prof.ssa «Noemi Micovilli Turco». La rendita di tale cifra sarà assegnata sotto forma di borsa di studio a studenti o studentesse che si siano distinti per profitto, particolarmente in italiano, doti morali, bontà, generosità e che versino preferibilmente in disagiate condizioni economiche.

90A1079

Autorizzazione al liceo scientifico «L. da Vinci» di Calitri ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Avellino del 25 novembre 1989, prot. n. 6497, il liceo scientifico «L. Da Vinci» di Calitri è stato autorizzato ad accettare una donazione di L. 5.000.000 allo scopo di incrementare la borsa di studio già istituita dai coniugi Gerardo e Stanco Matilde alla memoria della defunta loro figlia Balestrieri Brigida.

90A1080

Autorizzazione al liceo scientifico statale «O. Tedone» di Ruvo di Puglia ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Bari n. 963/2.38.29 del 12 luglio 1989, il liceo scientifico statale «O. Tedone» di Ruvo di Puglia è stato autorizzato ad accettare la donazione di L. 2.000.000 la cui rendita dovrà essere devoluta per l'assegnazione di un premio di studio intestato al prof. «Vito Lamura» a favore dell'alunno che avrà riportato la migliore media aritmetica nella classe II.

90A1081

Autorizzazione al liceo classico statale «Lilla» di Francavilla Fontana ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Bari del 27 giugno 1989, n. 4075, il liceo classico statale «Lilla» di Francavilla Fontana è stato autorizzato ad accettare una donazione di L. 2.000.000 ad integrazione della precedente borsa di studio annuale intestata a «Stefania Nacci».

90A1082

REGIONE CAMPANIA

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Con decreto del presidente della giunta regionale della Campania n. 5172 del 4 agosto 1989 la ditta Imparato Maddalena è stata autorizzata alla produzione dell'acqua minerale «S. Ciro» in comune di Ercolano, utilizzando le nuove etichette adeguate al decreto ministeriale 1° febbraio 1983.

Con decreto del presidente della giunta regionale della Campania n. 5173 del 4 agosto 1989 i fratelli De Martino sono stati autorizzati alla produzione e vendita dell'acqua minerale «Acetosella» in Castellammare di Stabia in contenitori di PET di 145 cl e Tetra Brik da 50 e 100 cl.

Con decreto del presidente della giunta regionale della Campania n. 6383 del 7 ottobre 1989 la Ferrarelle S.p.a. è stata autorizzata alla produzione dell'acqua minerale Ferrarelle in comune di Riardo, in contenitori in PET della capacità di 150 cl utilizzando polimeri di diverse società fornitrici.

90A1084

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro del commercio con l'estero 10 gennaio 1990 concernente: «Termini di utilizzo delle valute accreditate nei conti valutari». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 50 del 1° marzo 1990)

All'art. 1 del decreto citato in epigrafe, riportato alla pagina 19, prima colonna, della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «*L'art. 1* del decreto ministeriale 10 marzo 1989, n. 105, è sostituito dal seguente: ...», si legga: «*L'art. 7* del decreto ministeriale 10 marzo 1989, n. 105, è sostituito dal seguente: ...».

90A1104

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	296.000
- semestrale	L.	160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	556.000
- semestrale	L.	300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	255.000
Abbonamento semestrale	L.	155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.*

* 4 1 1 1 0 0 0 5 4 0 9 0 0 1 0 0 0 *

L. 1.000